

XCV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1937

ANNO XV

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	3412	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma	3418
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo	3419
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI	3424	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano »	3419
BOTTAL, <i>Ministro</i>	3424	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma.	3419
Relazione (<i>Presentazione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona	3419
MARQUET: Elenco di petizioni	3441	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.	3420
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda monopolio banane (R. A. M. B.)	3420
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.	3441	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri.	3420
SUPPIEJ	3441	Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade	3421
PUTZOLU	3443	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale	3421
MACARINI-CARMIGNANI	3447		
PEVERELLI	3452		
ANDRIANI	3454		
BIGGINI	3457		
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche	3412		
Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici	3416		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi	3418		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali	3418		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione anti-aerea	3418		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle Società commerciali	3422
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il concondo di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie	3422
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1,250,000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali	3422
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XV	3422
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione	3423
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione	3423
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione	3423
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo	3424
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente	3424
Disegni di legge (Presentazione):	
COBOLLI-GIGLI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione della scuola magistrale di Catanzaro	3412
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino	3412
Disegni di legge (Votazione segreta)	3461

La seduta comincia alle 16.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Savini, di giorni 2; Bilucaglia, di 3; La Rocca, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli Catalano, di giorni 3; Biffis, di 5; Foschini, di 2; Ferretti Piero, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli Coselschi, di giorni 2; Giunta, di 1; Carusi, di 1; Belelli, di 3; Di Belsito, di 2; Felicioni, di 2.

(Sono concessi).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

COBOLLI-GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione della scuola magistrale di Catanzaro. (1686)

Mi onoro di presentare anche, a nome dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino. (1685)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alle Commissioni competenti.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche. (*Stampato* n. 1455-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Al testo ministeriale è stato sostituito un nuovo testo concordato tra Governo e Commissione. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi lo-

cali degli appaltatori di opere pubbliche, *nel seguente testo:*

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, allo scopo di ottenere un ordinamento di tali attività produttrici in armonia con i principi del regime corporativo.

L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori di importo superiore alle lire cinquanta-mila. Per i lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Gli appaltatori iscritti nell'Albo, sia che partecipino alle licitazioni private, sia che concorrano ad aste pubbliche, sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato di idoneità tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziale per le ditte e del certificato di cui alla lettera f) dell'articolo 4 per le società commerciali.

ART. 2.

Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

a)	iscrizione d'importo fino a L.	200,000
b)	» » » »	500,000
c)	» » » »	1,000,000
d)	» » » »	3,000,000
e)	» » » »	5,000,000
f)	» » » »	10,000,000
g)	» » » »	illimitato

Agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello della rispettiva classifica. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumulo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

a)	iscrizione d'importo fino a L.	200,000	tassa L.	30
b)	» » »	500,000	» »	50
c)	» » »	1,000,000	» »	80
d)	» » »	3,000,000	» »	100
e)	» » »	5,000,000	» »	120
f)	» » »	10,000,000	» »	150
g)	» » »	illimitato	» »	200

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'articolo 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Inoltre, per mantenere in vigore l'iscrizione, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare od inviare alla Segreteria di cui all'articolo 5, la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo nonché il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente, od una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'Albo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la Ditta incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Le Ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica di cui al comma 2º, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno più lavori per un importo totale superiore alla propria classifica, e di possedere una adeguata potenzialità finanziaria.

ART. 3.

L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo, si effettua per le seguenti specializzazioni:

- a) lavori di terra e murari;
- b) lavori edilizi ed in cemento armato;
- c) lavori di restauri monumentali;
- d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
- e) opere marittime;
- f) opere a struttura metallica;
- g) pavimentazioni stradali;
- h) lavori di armamento ferroviario;
- i) gallerie;
- l) impianti meccanici ed elettrici;
- m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
- n) opere e forniture varie.

È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Non possono essere iscritti nell'Albo i fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

ART. 4.

Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere l'iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

- a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno 10 anni in Italia o nelle colonie per gli stranieri imprenditori o

amministratori di Società commerciali legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali;

d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonché l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a 2 mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

I requisiti di idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non occorre attestato del prefetto anche per lavori d'importo fino a lire 50,000.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o di direttore d'ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti da enti locali o da Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere

od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato occorre che i lavori ai quali si riferisce siano stati ultimati non oltre 10 anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

I lavori privati possono essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneità tecnica, in seguito a ricognizione e stima effettuate dai funzionari tecnici governativi richiesti del rilascio del certificato.

Possono essere iscritti all'Albo anche gli appaltatori, che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione dell'autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una Società, i certificati di cui alle lettere a), b), e), debbono riferirsi a tutti i componenti ove si tratti di Società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le Società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque alle persone cui è conferita la firma sociale, per le Società anonime.

Per le Società cooperative e loro Consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

Per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più dei soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le Società anonime l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le Società cooperative e loro Consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le Società comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunci legali nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della Società. Per le Cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i Consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f), del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le Società anonime e per le Cooperative occorre altresì sia comprovata la pubblicazione degli atti sociali nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Il direttore tecnico delle Società non può essere iscritto nell'Albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui richieda l'iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la Società. Il direttore tecnico può essere sostituito ma in tal caso la Società deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato di cui all'articolo 5, producendo i documenti prescritti.

ART. 5.

È costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

- a) dal Ministro dei lavori pubblici o da un suo delegato, presidente;
- b) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice-presidente;
- c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, delle finanze della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;
- e) da un rappresentante dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;
- f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- g) da due rappresentanti della Federazione Nazionale Fascista dei costruttori edili;
- h) da un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista delle cooperative di produzione e lavoro;
- i) da un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli artigiani;
- l) da un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria;
- m) dall'ispettore generale, capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;
- n) dall'ispettore generale preposto ai servizi per l'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;
- o) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le funzioni di segreteria saranno esercitate da due funzionari amministrativi dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo per gli estranei alla Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

ART. 6.

Per l'aggiornamento dell'Albo le Società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni del loro stato giuridico.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato,

istituito dal precedente articolo 5, tutte le variazioni di cui pervengono a conoscenza e che si riferiscano agli appaltatori iscritti.

ART. 7.

La cancellazione delle imprese dall'Albo è deliberata dal Comitato permanente centrale:

- a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'articolo 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato articolo 68;
- b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da sentenze passate in giudicato;
- c) per indegnità morale e politica;
- d) per litigiosità;
- e) per fallimento o liquidazione;
- f) per cessazione di attività;
- g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente articolo 2.

Per le Società, le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) si riferiscono alle persone indicate dal precedente articolo 4.

È in facoltà del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

- 1°) quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;
- 2°) quando l'appaltatore abbia in corso procedimenti penali od amministrativi per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;
- 3°) quando l'appaltatore si sia reso colpevole di negligenza non grave.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa.

Analogo procedimento, in quanto applicabile si adotta per le Società.

ART. 8.

Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

DISPOSIZIONI PER LE COLONIE.

ART. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, sono estese alle Colonie.

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (esclusi gli enti locali) e per le Amministrazioni parastatali, ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'articolo 1, sia quello coloniale da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli enti pubblici locali ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in questo ultimo le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva Colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per le colonie sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dall'articolo 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato comprovante la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di Società commerciali legalmente costituite, purchè essi appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal giudice della Colonia e certificato di moralità rilasciato dall'autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni e vidimato dall'autorità politica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonché l'indicazione delle persone investite della facoltà di impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) per le Società commerciali certificato della cancelleria del tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la Società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti il reddito corrispondente a quello di categoria B del Regno, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

Agli effetti delle disposizioni della lettera a) dell'articolo 4 ed a) del presente articolo, per il computo dei dieci anni di residenza nelle Colonie non si calcola il periodo anteriore alla dichiarazione della sovranità italiana sulle stesse, salve le speciali clausole che possano essere stabilite in accordi internazionali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 10.

Per la formazione dell'Albo saranno tenuti presenti gli elenchi esistenti presso le varie Amministrazioni centrali interessate, le quali ne trasmetteranno copia al Ministero dei lavori pubblici.

L'unificazione degli elenchi nell'Albo nazionale sarà effettuata a cura del Comitato permanente centrale, di cui all'articolo 5.

Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione all'esame della posizione di ciascuna impresa iscritta, il Comitato farà luogo ad ulteriori accertamenti.

Fino a quando non sia entrato in vigore l'Albo nazionale varranno per le singole Amministrazioni le norme vigenti.

La pubblicazione dell'Albo è affidata alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, la quale ne curerà anche la diffusione.

ART. 11.

Dalla entrata in vigore della presente legge il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada verrà assunto dal Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato nel testo emendato. E poichè questo testo sopprime gli Albi locali, nel titolo del disegno di legge dovranno essere eliminate le parole « e degli Albi locali ».

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici. (*Stampato* n. 1593-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che siano munite del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana potranno essere ammesse al secondo anno di corso, per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, presso le Scuole-Convitto professionali previste dall'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Le aspiranti dovranno sostenere, con esito favorevole, l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso e compiere il periodo di prova di due mesi a norma dell'articolo 22 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(È approvato).

ART. 2.

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 1, le infermiere munite di attestato di abilitazione a termini dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, o della licenza prevista dall'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie potranno essere ammesse a frequentare il secondo anno di corso presso una Scuola-Convitto, per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, purchè:

a) siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle Scuole-Convitto dall'articolo 20, primo comma, del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330, o superino un esame di cultura su programma da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale;

b) dimostrino di avere compiuto un conveniente tirocinio professionale per almeno due anni, presso pubblici Ospedali;

c) superino l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso.

Resta fermo l'obbligo del periodo di prova di due mesi prescritto dall'articolo 22 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(È approvato).

ART. 3.

Per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, di autorizzare, anno per anno, che alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, giuridicamente riconosciute, siano ammesse, oltre alle infermiere provviste del diploma professionale di Stato, le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, purchè superino l'esame sul programma prescritto per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.

(È approvato).

ART. 4.

Le Scuole-Convitto professionali per infermiere, giuridicamente riconosciute, sono autorizzate ad indire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione straordinaria di esami per l'ammissione delle allieve ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Entro lo stesso termine sarà indetta dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, una sessione straordinaria per l'esame previsto dal precedente articolo 3.

Successivamente, le sessioni per gli esami predetti coincideranno con quelle tenute annualmente dalle Scuole-Convitto professionali per infermiere.

(È approvato).

ART. 5.

Per gli esami di cui ai precedenti articoli saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo VI del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Alla Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 31 del predetto decreto sarà aggregato, per l'esame di cultura di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, un insegnante di materie letterarie presso le Scuole di avviamento professionale.

(È approvato).

ART. 6.

Le aspiranti ai predetti esami dovranno presentare a una Scuola-Convitto professionale per infermiere, entro il termine fissato dalla medesima, apposita domanda.

Alla domanda, oltre ai titoli professionali o scolastici indicati nei precedenti articoli 1 e 2, per coloro che ne siano in possesso, le aspiranti dovranno unire la fotografia debitamente vidimata. Esse dovranno, inoltre, versare all'Amministrazione della Scuola la tassa di ammissione di lire 50.

(È approvato).

ART. 7.

Le Scuole-Convitto professionali per infermiere rilasceranno un certificato di ammissione al secondo anno di corso alle aspiranti che abbiano superato gli esami di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; e un certificato di ammissione al corso per assistenti sanitarie visitatrici a quelle che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 3 della legge stessa.

(È approvato).

ART. 8.

Coloro che abbiano conseguito i certificati di cui al precedente articolo 7 potranno essere ammesse al rispettivo corso, purchè non abbiano superato gli anni 40.

Saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (*Stampato* n. 1604-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che apporta modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-Anno XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali. (*Stampato* n. 1613-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936 - Anno XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea. (*Stampato* n. 1624-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea, con le seguenti modificazioni:

« L'ultimo comma dell'articolo 6 è modificato come segue:

« Per l'apprestamento dei ricoveri nei fabbricati per uso di abitazione di nuova costruzione od in corso di costruzione, valgono le norme emanate col Regio decreto-legge 24 settembre 1936 - Anno XIV, n. 2121.

« Il primo comma dell'articolo 7 è modificato come segue:

« Alla esecuzione delle misure di protezione obbligatorie, di cui all'articolo 3, concernenti la proprietà privata immobiliare, provvedono i privati interessati a loro spese entro i limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione

dell'Istituto Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma. (*Stampato* n. 1631-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo. (*Stampato* n. 1581-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tu-

tela della denominazione di « zafferano ». (*Stampato* n. 1633-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « Zafferano ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma. (*Stampato* n. 1634-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937 - Anno XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe

Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona. (*Stampato* n. 1635-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia. (*Stampato* n. 1643-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda monopolio banane (R. A. M. B.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937

— Anno XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda monopolio banane (R. A. M. B.). (*Stampato* numero 1644-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda monopolio banane (R. A. M. B.) ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936 — Anno XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri. (*Stampato* n. 1645-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade. (*Stampato* n. 1653-A).

E' aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, è vietata l'apposizione, lungo od in vista delle strade pubbliche nonchè delle autostrade, di cartelli pubblicitari aventi dimensioni, forme, caratteristiche e colori simili a quelli adottati per le segnalazioni del traffico stradale.

Nessun cartello pubblicitario può essere collocato in corrispondenza di curve, svolte, incroci e passaggi a livello in modo da ingenerare confusione con le segnalazioni stradali di pericolo o attenuarne comunque l'efficacia, ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le gemme catarifrangenti di cui fossero muniti i cartelli pubblicitari apposti o da apporre lungo od in vista delle pubbliche strade extraurbane o delle autostrade, debbono essere di colore verde.

È consentita l'apposizione di cartelli pubblicitari con gemme catarifrangenti bianche lungo i tratti di strade pubbliche compresi fra l'eventuale posto di segnalazione di prossimo abitato ed il punto di effettivo inizio dell'abitato stesso.

(*È approvato*).

ART. 3.

I cartelli pubblicitari attualmente esistenti sulle strade pubbliche e sulle autostrade non conformi alle prescrizioni suddette, dovranno essere rimossi o sostituiti a cura e spese delle ditte proprietarie entro il 21 aprile 1938.

(*È approvato*).

ART. 4.

È fatto obbligo agli enti, alle aziende ed alle ditte che applicano cartelli di pubblicità di provvedere alla loro perfetta manutenzione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Ferme restando le pene stabilite nel capoverso dell'articolo 663 del vigente Codice penale e nell'articolo 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per l'affissione di cartelli pubblicitari senza licenza dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni, le contravvenzioni ai precetti della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Inoltre gli enti ai quali la strada appartiene, hanno facoltà di disporre che siano rimossi i cartelli pubblicitari non conformi alle prescrizioni della presente legge.

Al pagamento delle spese di rimozione e della ammenda sono tenuti solidalmente le ditte e le persone interessate nell'impianto dei cartelli di pubblicità e coloro che ne abbiano materialmente eseguito l'impianto.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale. (*Stampato* n. 1655-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, riguardante la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale, con l'aggiunta del seguente comma all'articolo 1:

« L'addizionale considerata alla lettera a) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali. (*Stampato* n. 1658-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie. (*Stampato* n. 1659-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1,250,000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1,250,000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali. (*Stampato* n. 1662-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, col quale viene aumentato di lire 1,250,000 il limite di impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV. (*Stampato* n. 1664-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV, con le seguenti modificazioni:

« Agli articoli 2 e 3 del decreto stesso sono aggiunti i seguenti comma:

Art. 2. — « In luogo del sussidio per fabbricati distrutti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici può concedere ai Comuni in proprietà i ricoveri costruiti per alloggio dei senza tetto, quando essi rispondano alle esigenze dei pubblici servizi, ai quali debbono essere adibiti. L'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sarà pagato dal Comune cessionario in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento ».

Art. 3. — « Ai proprietari di case distrutte, che abbiano titolo alla concessione del sussidio statale per un ammontare non inferiore ad almeno il 90 per cento del costo di uno dei ricoveri già costruiti al 28 febbraio 1937-XV, dal Ministero dei lavori pubblici, per alloggio dei senza tetto, il Ministero stesso ha facoltà di assegnare, anche senza espressa domanda dei proprietari interessati, un ricovero in luogo del sussidio, il quale s'intenderà senz'altro elevato sino alla concorrenza del costo del ricovero.

« I ricoveri, che rimanessero disponibili, potranno essere ceduti ai proprietari di case distrutte, i quali, avendo titolo per la concessione del sussidio statale a termine del presente articolo, si obblighino di pagare l'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione. (*Stampato* n. 1666-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione. (*Stampato* n. 1668-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione. (*Stampato* n. 1669-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato n. 1672-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 18 febbraio 1937-XV, n. 146, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modifica-

tiva con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente. (*Stampato n. 1675-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

Come è noto alla Camera, ieri è stata chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e al Governo.

Onorevole relatore, intende parlare?

ZINGALI, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. (*Vivissimi generali prolungati applausi*). Onorevoli Camerati. Non vi sarà sfuggita, io credo, poichè uno di voi, il camerata Andreoli, nel suo felice discorso di ieri, lo ha anche rilevato, una importante innovazione dal vostro relatore apportata al suo lavoro di rilievo e di studio intorno ai capitoli e ai dati principali del bilancio dell'Educazione Nazionale di quest'anno.

Quello sguardo generale allo sviluppo culturale dell'Italia fascista e più ancora quelle considerazioni sul « contributo del Partito » all'opera per la difesa della cultura compiuta dal Regime, che precedono la parte più propriamente tecnica della bella e densa relazione, costituiscono, infatti, se ben ricordo, una quasi assoluta novità. Almeno, in una forma così dichiarata ed esplicita di necessaria introduzione ai problemi della scuola.

Non v'ha dubbio che questi, ponendosi, come il camerata Zingali relatore ha detto, in « un nuovo ordine giuridico e politico » (e potremmo semplicemente dire, con più spiccata efficacia: politico), ne

derivano e la loro impostazione e i modi stessi della loro soluzione. Quando io ho voluto, nell'assumere questo nuovo ufficio, applicare alla scuola, come è stato ricordato da taluno di voi, la direttiva del DUCE: «tutta la vita italiana deve essere portata sul piano dell'Impero», ho inteso acquisire alla mia coscienza ed alla coscienza di quanti, nell'ambito dell'istruzione, dell'educazione e della cultura lavorano, la nuova realtà. La realtà dell'Impero. Che deriva sì dalle nostre esperienze rivoluzionarie e, anzi, tutte in sé le riassume ed avvalorava; ma, per ciò stesso, col dare loro tangibile peso, ci impone un nuovo modo di considerare tutti i nostri problemi. Tutti, nessuno escluso. Continuità della Rivoluzione non significa insistere con monotonia sui problemi, fissarne i dati, cristallizzarne le soluzioni, rimanersene alla lettera di ieri per lasciarsi sfuggire lo spirito di oggi, ma significa volgere i problemi alla nuova realtà, da questa traendoli e a questa di continuo conducendoli, con soluzioni appropriate.

Perciò mi consentirete, prima di entrare nei particolari (e, se c'entreremo, dopo, non appariranno più tali), di dichiararvi come io veda, con la mia mentalità di fascista di questo tempo, ch'è il tempo di Mussolini e del suo Impero, il problema politico della scuola. Politico, dico; di una politicalità che investe la più segreta vita morale del Paese. A una tale dichiarazione, del resto, mi incoraggia l'altissimo dibattito che qui si è, per merito vostro, svolto.

È luogo comune, ormai, ripetere che la scuola deve preparare alla vita. Io stesso ho avuto, di recente, l'occasione di precisare in che senso, come mi ricordava, nel suo penetrante discorso, il camerata Carlini.

Molti hanno affermato che i giovani devono avere nella scuola la rivelazione compiuta della vita nazionale; e che vi siano educati secondo gli ideali politici del Fascismo, in modo che ne acquistino la consapevolezza. Nessuna «occasione», hanno scritto, deve andare perduta per fare opera di convincimento politico. Ed hanno proposto e, addirittura, cercato di mutare e rimutare gli schemi delle varie discipline di insegnamento per collegare in una serrata sintesi storica, conforme al concetto politico dei nostri tempi, i valori della tradizione e della cultura con il rinnovamento segnato dal Fascismo.

Si è parlato così anche di un insegnamento fascista delle singole discipline, di una didattica fascista, di un concetto fascista della storia, della letteratura, della filosofia, intendendosi lo devolmente il Fascismo come categoria spirituale che deve animare e rinnovare tutti gli insegnamenti. I docenti, maestri e professori (bisogna riconoscerlo, per la maggior parte fautori e divulgatori di queste idee), si adoperano a tradurre tali voti nella pratica della vita scolastica; con ardore e con intelligenza encomiabili (e l'encomio è da me tributato con piena sincerità) hanno «fascistizzato», come suol dirsi, la scuola, rendendola palestra di educazione e di fede politica. Pure

c'è ancora da risolvere il problema squisitamente politico della scuola. Della sua struttura, intendo, e della sua funzione in un impero moderno.

La fascistizzazione avvertasi sin qui è già molto, moltissimo rispetto al preteso agnosticismo di un tempo. Ma non è tutto, perchè la questione non consiste soltanto nell'accendere i giovani per gli ideali politici del Fascismo.

Se il suo compito politico consistesse tutto in questo, la scuola, ai fini dell'educazione politica, non apparirebbe indispensabile, né il suo problema così urgente.

Infatti, se per avventura nella scuola si lavorasse poco o punto per una educazione politica, se non vi si cercassero le «occasioni», se non vi si muovesse da basi e premesse politiche, bisogna pur convenire che i giovani crescerebbero, tuttavia, agli ideali politici del Fascismo. La vita, tutta la vita nazionale, la famiglia, il Fascio, il Sindacato, il Dopolavoro, il giornale, la radio, le organizzazioni sportive, e soprattutto i grandi eventi della storia odierna, di cui i giovani sono spettatori ed attori appassionati, come essi soli sanno esserlo, tutto li educerebbe a quegli ideali politici, anche se non li trovassero, impliciti o espliciti, nella scuola.

Questa, allora, trascurando la passione politica dei giovani, rimanendo assente dinanzi alla realtà della nostra vita politica, nuocerebbe a sé stessa più che ai giovani. Ed il suo difetto dovrebbe sanarlo in sé, da sé, per non perdere, con la sua funzione, la sua ragion d'essere.

C'è, invece, un più profondo modo di intenderla la politicalità della scuola. Ed è a questo che ci sospinge la realtà dell'Impero di cui dicevo.

La scuola è il termometro della vita morale del Paese. Ne è una misura; forse, la misura.

Non basta, allora, considerarla come complesso di insegnamenti, che debbano essere animati da una fede politica e non rimanerne estranei o, tanto meno, avversi. Ha essa stessa, la scuola, un suo diretto, insostituibile valore in questa fede. Il valore di un istituto che ha, di per sé, originariamente, una decisiva funzione sociale.

Ci avvediamo di ciò quando consideriamo la scuola nella possibilità o meno che ha di creare l'uomo nuovo, educandolo ad un concetto vivo e moderno della cultura e della vita, la scuola come formazione del carattere e espressione di civiltà. (*Applausi*).

Politicalità dunque, la sua, che coincide con un operoso concetto della cultura e degli studi, con una intelligenza della cultura come vita morale. Non basta che uno stracco e retorico verbalismo, continuazione di uno studio tutto formale e accademico, declami sugli ideali politici del Fascismo, perchè sia meno stracco e meno retorico. (*Approvazioni*). Occorre che la cultura cui la scuola si informa sia espressione di un preciso rinnovamento morale, che scaturisca dalla consapevolezza e dal dominio della vita. In altri termini, occorre, che la scuola vada verso la vita, si adegui alla vita, non come intendono molti zelatori del quotidiano

e del provvisorio, alla superficie, ma in una sfera profonda, là dove più sicura è la consapevolezza del dovere dell'uomo di oggi, nel suo mondo e nel suo tempo.

Astratto non è solo il professore che non cerca i « pretesti » per parlare opportunamente di politica. Astratta è la scuola che, mentre il Paese ha bisogno di ingegneri sforna avvocati, mentre il Paese ha bisogno di giuristi produce oratori, mentre il Paese ha bisogno di uomini agguerriti alla vita moderna, resta ordinata secondo gli schemi di un umanismo non attuale (e, perciò non umanismo), (*Vivi applausi*) sia pur facendo di continuo professione di fede fascista.

Il legislatore del '23 — avremmo torto, oggi, di dimenticarlo — si metteva per il primo risolutamente per questa via. Ma vi si metteva in un mondo politico e sociale ben diverso dal nostro. Non ancora quel mondo assurdo a sistema, a regime; e, quindi, senza i rapporti che sono propri di questo. Per esempio: scuola e partito unico, scuole e corporazioni, scuola e Opera Balilla. Non sono questi altrettanti rapporti che rifanno nuovo il problema, che ci impongono, come in un'opera di bonifica, di seguitare, per non compromettere e addirittura annullare il lavoro già fatto?

E non sono i soli. Questi quindici anni di Regime, culminanti nell'Impero, altri ne hanno creati. Oggi, l'Italia, come tutti i Paesi moderni, ha una sua politica della stampa, una sua politica della propaganda; ecco, i rapporti libro-giornale, libro-radio, libro-cinema, che fanno gridare ad uomini di cultura argutamente presi a partito dal camerata Ciarlantini, l'altro ieri: « la cosa stampata non è più il solo veicolo dello spirito » Esatto. Ma non basta constatare. Bisogna operare, per far sì che anche questi nuovi veicoli servano alla cultura. Così è, in genere, della « tecnica » concetto e realtà che sono alle basi del problema attuale della scuola.

Non c'è, secondo me, rilievo, osservazione, appunto, consiglio tra quelli da voi fatti e dati agli ordinamenti in vigore, dagli elementari agli universitari, che se ne sottragga.

Se, infatti, la massa si è sempre più riversata dentro la scuola, se il numero degli alunni si è moltiplicato, via via in proporzione geometrica, bisogna riconoscere che è la vita moderna, con la sua complessità, la sua organizzazione ed il suo alto livello tecnico che la spinge verso la scuola. (*Approvazioni*).

Ma questa scuola corrisponde alle richieste dei giovani o le delude? Le vostre stesse considerazioni, quelle del camerata Rispoli in specie, intorno alla distribuzione numerica degli alunni, tra scuola classica e scuola tecnica e nell'ambito stesso di questa ultima, dimostrano che vi è uno sfasamento tra le esigenze del Paese ed i nostri indirizzi scolastici. Potrei opporre cifra a cifra. Ma la questione non è di cifre. Nella mentalità ancora dominante la tecnica è una specificazione inferiore della scuola. Perciò, è tuttavia una scuola di pochi. Mentre la classica è diventata una scuola di molti, di troppi. Manca, tra l'una e l'altra,

quella unità di orientamento, che rovesci a vantaggio della cultura l'assurdo rapporto.

Ridotto il liceo classico a scuola per tutti, la cultura classica corre il rischio di precipitare verso un generico verbalismo ed un formalismo tutto esteriore. Di qui il pseudo-umanismo, che ha portato a moltiplicare il numero dei licei classici, facendone la scuola della maggioranza. Di qui, quel liceo scientifico, rimasto così a mezz'aria senza il suo corso preparatorio. Di qui, talune incertezze di indirizzo della stessa scuola tecnica. La massa, che vuole certezza di concetto e di valore dalla scuola, ne trae, invece, una attitudine retorica e formale, tipica della nostra cultura media. Il suo livello morale si deprime. La moltiplicazione dei licei classici, le disposizioni che tolgono ogni limite di età per saltare classi e sostenere esami, le vie aperte per agevolare i passaggi da un tipo di scuola ad un altro, in modo che se non avete potuto strappare la maturità classica, potrete tentare la magistrale e la scientifica, (*Vivi applausi*), da questa massa in cerca di diplomi sono interpretate come sanatorie; come, cioè, se, nello stesso concetto del legislatore, la scuola non avesse una funzione sociale, precisa, concreta, secondo le esigenze poste dalla organizzazione tipica della società fascista, ma fosse, secondo il concetto borghese, un mallanno da uscirsene fuori il più presto possibile e alla meglio possibile. (*Applausi*).

Uno sguardo alle statistiche, che dalle cifre assolute scenda a comparazioni da luogo a luogo, da provincia a provincia, e tenga conto della storia economica italiana di questi ultimi tempi, in cui si sono visti capovolgimenti di situazioni economiche, appunto, e sociali di intere regioni e plaghe del nostro Paese, ci sarà molto utile.

A zone caratteristicamente industriali lo Stato dà solo il liceo classico, nessuna scuola che risponda alle domande delle industrie. In altre, essenzialmente agricole, si seguitano a chiedere ginnasi e licei classici e non si pensa alle scuole, che più sarebbero confacenti. (*Applausi*).

« Raccoglimento e coordinamento » mi si chiedono, nella vostra relazione, per quel che attiene all'istruzione media tecnica. Ed io, che già mi son proposto di procedere solo secondo una esperienza reale, intendo la vostra richiesta. Ma mi domando, se raccogliersi e coordinarsi in un solo punto basti; se non occorra, ormai, procedere a più vasti ed organici aggiustamenti in tutto il settore della educazione media, considerato nella sua unità. I rilievi circa le eccedenze della popolazione scolastica delle medie classiche, per cui si è dovuto consentire che venisse superato, e talvolta di parecchio, il contingente regolamentare di trentacinque alunni per classe, e gli altri, invece, circa l'esiguità del numero degli iscritti a certe scuole tecniche, non ricevono nuova luce, se fatti insieme, con unità d'indagine ed intenzione? Pletora, da un lato, e scarsità, dall'altro, van contemplate come aspetti dello stesso problema. Soppressioni di scuole, di corsi, di classi ed istituzioni di nuove scuole, di nuovi corsi, di nuove classi non possono essere operate meccanicamente e episodicamente, se-

condo criteri soltanto numerici. Questi, oggi, ove ce ne facessimo guidare, ci spingerebbero, forse, a provvedimenti contraddittorii con le reali esigenze del Paese. Le quali, se tardano, talora, a riflettersi nella mentalità, nel costume, nelle abitudini delle popolazioni, debbono essere tenute presenti da chi, avendo responsabilità direttive, lavora anche, e soprattutto, per lontane scadenze.

C'è, dunque, un problema della scuola media, oggi, in Italia e non solo in Italia, ch'è, a propriamente considerare, il problema della scuola riguardata nella sua unità. Cioè, il problema della scuola, oggi — condivido del tutto il giudizio del camerata Rispoli — ha il suo punto critico nel suo settore medio. Proprio perchè « classica » e « tecnica » non si integrano in ordinamento unitario, ma stanno l'una accanto all'altra, facendosi tutt'al più reciproche concessioni, che non creano unità, ma il compromesso. Non bisogna dimenticare, che tutto l'ordinamento medio vigente deriva, pur sempre, attraverso il *sistema* della legge Casati, da quella scuola d'umanità, retorica e filosofia, che aveva da sola imperato prima del Risorgimento, per cui si considerò, poi, come ceppo essenziale della scuola media il solo liceo classico. Né il corso di tale derivazione fu corretto dall'avvento d'altri tipi di scuola media, scientifica, magistrale, tecnica. E neppure da quel tipo di scuola d'avviamento professionale, che, tra la elementare e la media, costituisce la vera scuola di masse.

La scuola di avviamento professionale non ha da essere un surrogato di qualità inferiore della scuola media. È una scuola a sé, la scuola popolare per eccellenza, dove i lavoratori (ce lo riaffermava, ieri, colla sua diretta esperienza, il camerata Begnotti) devono trovare una loro preparazione tecnica e spirituale. Ebbene, nel settore medio dell'educazione è, ormai, necessario dare una sistemazione e una funzione definitiva a questa scuola, accentuandone, nel quadro della vita corporativa, il carattere popolare.

Se gli italiani ameranno questa scuola di avviamento noi avremo un ceto operaio-contadino e un piccolo ceto impiegatizio dei più vivi (e il rinnovarsi della nostra vita dipende, in fondo dal rinnovarsi alla base della coscienza e della mente del popolo). (*Applausi*).

Già, con i suoi più che duecento mila alunni frequentanti, lo « avviamento » ha alleggerito le altre scuole medie della massa di quanti non abbiano interesse di proseguire gli studi oltre il quattordicesimo anno di età, determinando una corrente « sociale » nel flusso della popolazione scolastica, capace di spostare e precisare, elevandolo, il livello degli studi medi. Questi, cioè, classici, magistrali e tecnici, avranno già, con l'ingrossarsi di quella corrente, una popolazione socialmente selezionata. Ne guadagneranno, dunque, in unità.

Unità. Permettetemi una spiegazione su questo criterio dell'unità nella scuola media. Noi non possiamo ignorare le tendenze, che all'unità concreta, organica si manifestano da più parti in ordine alle medie inferiori. Ma, più che le tendenze, le quali

potrebbero essere solo teoriche, non possiamo ignorare quel reale moto all'unità, che, con maggiore o minore volontà da parte dei successivi riformatori, si è determinato nel corpo stesso della scuola media inferiore.

Bisogna tener conto delle forze che, quasi spontaneamente, si sviluppano dagli istituti, al di là delle stesse norme che li reggono.

Se guardiamo alla scuola media inferiore, noi vediamo: il latino introdotto in tutte le scuole, anche tecniche, e i programmi conguagliati al punto, che per certe materie fondamentali si ha una identità assoluta di contenuto. Vi sono, soltanto, differenze di orari.

Ecco, dunque, un problema reale; un problema, che sta lì, sotto i nostri occhi, posto dalla scuola stessa e non dai suoi teorizzatori. Bisogna già darlo risolto pel verso dell'unificazione? Non potrei, ancora, pronunziarmi in tal senso. Ma affermo, che bisognerà pronunziarsi.

Non è detto che l'unità degli studi si ottenga solo fondendone gli organi. Si può anche ottenerla, specificandone meglio e più concretamente le funzioni, dando ad ogni scuola il suo proprio compito. Ma, oggi, siamo nel compromesso; e nel compromesso la cultura non fiorisce, ma declina verso l'imbastardimento. (*Applausi*).

La miscela di « classico » e di « tecnico », può, a lungo andare, darci davvero una cultura « media »; ma « media » nel senso di « mediocre ». (*Applausi*).

Un altro paese, dov'era mancata, in questi ultimi anni, quella rivoluzione degli studi e del pensiero politico, che ci consente, oggi, di porci problemi di sviluppo su posizioni di assoluta avanguardia, ha creduto, proprio di questi giorni, di attuare una soddisfacente sistemazione dei suoi studi medii, tripartendoli: sezione classica, sezione moderna, sezione tecnica. A questo, mi pare, ci avvieremmo, press'a poco anche noi, con in più il ramo magistrale, se, lasciando separati, classico e tecnico, dessimo al liceo scientifico quel corso inferiore, che, come ho dianzi ricordato, da più parti, e dalla vostra medesima relazione, si auspica. È questa la via da seguire? Risponderò, come prima, che non ci si può pronunziare senza un più approfondito esame. Ma il nodo viene al pettine. E bisognerà districarlo.

Perchè, unificazione o separazione più netta, che abbia ad esservi tra il classico, lo scientifico, e il tecnico, è l'unità sostanziale della nostra cultura d'italiani moderni (e noi, di essere moderni non conosciamo che un modo: quello d'essere, anche culturalmente, soprattutto culturalmente, fascisti al mille per mille, con crescente intransigenza; che solo questo essere fascisti ci distingue e, distinguendoci, ci dà le armi necessarie per vincere la lotta di civiltà, che è in corso nel mondo), è l'unità, dico, della nostra cultura, nella sua essenza, che noi dobbiamo volere ed attuare. (*Applausi*).

Con una realistica impostazione del problema scolastico, nel suo medio grado, con un indirizzo scientifico degli studi, non solo ci sarà possibile rinnovare la media della cultura generale del paese; non solo ci sarà dato di trarre maestranze adatte

alle opere, competenze tecniche degne della nostra industria e dei nostri commerci, ma renderemo anche un vero servizio alla cultura, promovendone una coscienza più seria, elevando, nel lavoro e nella responsabilità, tutta la vita.

Gli stessi studi classici, messi oggi a guardia di una tradizione formale, avranno nuovo vigore, in una società così preparata ad intendere e ad affrontare la vita attiva.

La scuola, ripeto, appresta la cultura media del Paese. Ma in un Paese di cultura media formale non potrà allignare vero e profondo amore di classicità, perchè non vi alligna vera e profonda cultura. A questo punto, il problema, che è politico, che è scolastico, che è morale, appare, in pieno, un problema di difesa della cultura. Il Conte di Cavour dichiarò una volta, che, compiuta l'unità d'Italia, avrebbe voluto abolire tutte le cattedre di retorica esistenti. Ma tutta la scuola che non sia animata da un serio e preciso concetto della cultura e della vita, è una cattedra di retorica.

Noi non vogliamo tendere alla empiria e alla gretta scuola di mestiere. Si tratta di concepire la scuola in funzione diretta della realtà nazionale, che è agricoltura, industria, commercio, lavoro definito, classificato, riconosciuto nello stesso ordinamento costituzionale-politico, perchè si tratta, soprattutto, di formare dei caratteri, di educare delle coscienze, di promuovere quella consapevolezza del proprio compito tra gli uomini, nella quale soltanto può consistere l'umanesimo. (*Approvazioni*).

(Non è a questo che intendeva alludere il camerata Vezzani, parlandoci della scuola, come di una scuola di « caratteri »? Lo credo; e concordo con lui. Un grande tedesco, constatando nella cultura del suo tempo e del suo Paese il configurarsi del « giovane tedesco » si domandava: « Si è mai parlato di una giovinezza francese, d'una giovinezza inglese? »; e si rispondeva: « Ma il giovane tedesco voi lo riconoscete di primo acchito infallantemente; toccate quasi con le dita i palpabili segni che lo caratterizzano ». Orbene, noi vogliamo, noi dobbiamo volere, che il giovane italiano, che esiste, già, in grazia del clima politico del suo Paese e delle sue istituzioni, esista anche, e si perfezioni, in grazia della scuola e dell'idea di cultura che l'informa).

Scusate questa parentesi. Ma io so, che a mettere in chiaro le faccende degli studi tecnici e scientifici, in un Paese come il nostro, non si insiste mai abbastanza.

Quella che io pongo, è una questione di educazione e di stile, da cui, più che questa o quella riforma particolare, può venire una salutare e profondissima rivoluzione politica della scuola; perchè, innanzi tutto, è una rivoluzione spirituale, da auspicarsi da chi, oltre la scuola, guarda alla società, dove lo spirito della scuola si continua. L'insufficienza delle nostre scuole a creare quegli uomini, che volevamo, è apparsa fin qui come una deficienza di dettaglio, quasi mancasse questo o quell'insegnamento, ci volesse un po' più di matematica e un po' meno di latino. È la storia, in

genere, della revisione dei programmi, delle aggiunte e codicilli, che raccomandano questa o quella disciplina, questo o quell'argomento. Specie di riforma a getto continuo, episodica e frammentaria, che ci porta a una pratica, che vorrei chiamare positivistica. Perciò, su questo terreno dei « ritocchi », io sono molto restio a rispondere alle particolari sollecitazioni. Perchè il problema è di indirizzo, di spirito, di concetto della cultura. (*Applausi*).

C'è un altro aspetto, da esaminare. Dichiarò, alla Camera, due anni fa, il camerata De Vecchi, nella sua qualità di Ministro per l'Educazione Nazionale (e, nel mio ricordo, s'esprime, insieme al sentimento della « continuità » un senso di ammirazione per la vivida precisione di ogni sua direttiva, che oggi mi consente un più spedito cammino); il camerata De Vecchi, dunque, dichiarò, che nessuna limitazione doveva essere messa alla libera ansia di sapere della giovinezza. Giustissimo. La vita moderna esige un illimitato approfondimento di cultura e di preparazione. Illimitato, ma diretto agli scopi supremi della vita stessa. In uno Stato corporativamente costituito, la scuola non può avere un ordinamento liberale. Dirò, anzi, che l'attrezzatura corporativa deve cominciare proprio dalla scuola, non, certo, nel senso di *fixare* mestieri e professioni (da queste degenerazioni medioevalistiche, il corporativismo fascista ha saputo tenersi lontano sullo stesso terreno economico; a maggior ragione, lo saprà su questo di tanto più delicato), ma in quello di aiutare alla selezione delle attitudini, non solo avviando ciascuno verso la strada, che è più sua, ma anche rendendo la scuola un agone, come è la vita, che vuole i migliori, cerne i valori e le competenze e dà a ciascuno il suo. (*Approvazioni*).

È una mia vecchia idea; me lo rammentava il camerata Carlini. Idea, si badi, che non si limita ad un'applicazione letterale della trentesima dichiarazione della « Carta del Lavoro ». Voi l'avete presente: « uno dei principali doveri delle associazioni professionali » è « l'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale ». *Specie*, non esclusivamente. Per l'istruzione professionale, propriamente detta, d'accordo con il camerata Lantini, già le organizzazioni sindacali si sono messe all'opera in un Comitato, che avrà presto un più valido riconoscimento di attribuzione. Ma è ovvio, che il « professionale » non essendo un momento isolato e staccato del processo educativo, l'azione corporativa avrà, se ben condotta, influenza sullo svolgersi dell'intero processo. Che è scientifico e professionale, insieme.

Bisogna, senza dubbio, venire incontro alla brama di sapere di chi vuole sapere, ma a ciascuno occorre dare quel sapere di cui è capace. Altrimenti, la scuola cadrà, inevitabilmente, di tono, perderà la sua funzione sociale e, di conseguenza, la sua funzione scientifica. Rimarremmo alla scuola, che dà il pezzo di carta, non il sapere. Senza contare, che solo una più stretta connessione tra scuola e corporazione può soddisfare la brama di sapere anche dei giovani delle classi meno agiate.

Se al necessario riordinamento dei convitti nazionali sapremo interessare le Corporazioni, ci metteremo in grado di far leva su quei giovani delle classi meno agiate che mostrassero ingegno e desiderio di studio; giovani, oggi, lontani dalla così detta, « scuola per tutti » (che son, poi, quei « tutti » soltanto, che possono mantenersi agli studii). (*Approvazioni*). La scuola non è un lusso nè un beneficio per l'individuo; almeno, nella nostra concezione fascista dell'interesse nazionale. (*Vivissimi applausi*). Perciò, la preparazione dei giovani ne è il momento più delicato.

Questi riflessi professionali del problema scolastico, visti attraverso il prisma corporativo, mi portano, sul filo del ragionamento, alla istruzione superiore.

Il camerata De Carli, nel suo quadrato discorso, ci riproponeva il tema, già toccato dal vostro relatore, del rapporto tra il promuovimento del progresso della scienza e la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni, quale risulta dall'articolo 1 del testo unico, delle leggi sull'istruzione superiore del 1931.

Condivido, senza riserve, ogni sua considerazione, che mira alla salvaguardia della funzione scientifica universitaria. È questo un campo dove Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Corporazione devono procedere senza interferenze e senza duplicazioni, ma con vicendevoli intese, perchè la ricerca scientifica possa svolgersi con ritmo unitario, dalle sfere dello studio puro e disinteressato alle applicazioni più precise e concrete.

Ma questo è argomento che, sotto la guida disciplinatrice e ordinatrice del DUCE, stiamo affrontando, di questi giorni.

Ad altro voglio, ora, tendere. A quello, che, comunemente, si chiama della degenerazione professionistica della Università. (« Professionistica »: brutto neologismo; che io adopero, qui, proprio, per indicare l'aspetto peggiore della preparazione professionale, che si ritiene tanto preminente da sganciarsi dalla scienza).

È inutile attardarsi in riflessioni generali. Anche qui la vita reale della scuola ci impone i suoi temi. Rileggete il capitolo della vostra relazione su « gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale » e riconsideratelo sotto due riguardi: dell'incessante aumento della popolazione scolastica universitaria e della sempre minore frequenza degli studenti agli studii. Vedrete come questi tre aspetti seguano vie contraddittorie: la popolazione studentesca aumenta; le frequenze non aumentano del pari, anzi diminuiscono; la percentuale dei dichiarati idonei agli esami aumenta. È proprio vero, dunque, camerata Zingali, che possiamo ottimisticamente concluderne essere in aumento la cultura e l'attitudine professionale? È, per lo meno, lecito riservarsi il giudizio. Ma qualunque abbia esso a risultare, è certo, che qui è il punto da tener d'occhio. Ormai, noi abbiamo, per merito indiscutibile del camerata De Vecchi, una disciplina unitaria degli insegnamenti universitari.

A questa unità, amministrativa, organica, didattica, terremo fede come a raggiunta conquista. Ma ce ne serviremo non per cristallizzare gli insegnamenti nei quali, anzi, occorrerà, giovandosi delle competenze tecniche delle Facoltà e dei Senati Accademici e di sempre più precise responsabilità direttive dei rettori, indurre una maggior aderenza alle mutevoli necessità della ricerca e dello studio; ce ne serviremo per dirigere in concreto la funzione sociale e nazionale dell'Università. Che anche l'Università ne ha una, che si distingue da quella delle altre scuole solo per la sua maggiore elevatezza.

A mantenere tale elevatezza, necessita che la vena professionale nella grande corrente degli studii, dagli elementari agli universitari, attraverso i medii, sia regolata con assidua, attenta cura dallo Stato corporativo. (Qui, è proprio il caso di adoperare la qualifica, all'infuori di ogni accezione dottrina, riferendoci solo alla sua composizione).

Se la scuola di avviamento, come ho già detto, sarà portata ad assolvere la sua funzione, che è di integrare l'istruzione elementare del popolo, senza alcuna velleità « media », d'altronde sterile e pericolosa (perciò io diffido della definizione, datane dal camerata De Regibus, di « ponte di passaggio »); se si dimostrerà capace di assorbire, quindi, sempre più vaste masse, impedendo loro di andare a « spostarsi » nella scuola media; se questa, con una distribuzione di competenze, dai gradi inferiori ai superiori, più unitariamente regolate, darà, con le sue « tecniche » e le sue « classiche », una preparazione più concreta ai giovani, che per molte professioni e uffici già debbono trovare, nei titoli di studio medii, validi passaporti nella vita del Paese, senza portare una illecita smania, di titoli superiori per compiti inferiori, nelle Università; (*Vivissimi applausi*) queste, le Università, saranno, finalmente, al riparo, in una zona, dove la stessa preparazione professionale è scienza, ha da essere scienza, deve rimanere, pena il decadimento irreparabile, scienza.

Le Corporazioni, dunque, seguendo di ramo in ramo, la preparazione professionale, assicurandole concretezza, saranno condotte a tutelare l'alta cultura scientifica, necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni nelle Università, senza che queste abbiano a cercar pericolose difese e malfidi ripari nell'automatismo del « numerus clausus ». A corporazione aperta scuola aperta; libero flusso di energie dalla scuola alla vita e viceversa. Ma sia, anche qui, come in ogni altro rapporto sociale del Regime, una libertà regolata ai fini della Nazione. (*Vive approvazioni*).

A questo principio s'ispira il riordinamento, che andiamo compiendo con la collaborazione del camerata Senatore Giuliano e di altri illustri docenti universitari del Consiglio Superiore, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione; alla stregua di questo principio, io esaminerò le molte questioni, da voi indicatemi.

Rapporti tra facoltà e lauree, e tra facoltà e facoltà, materie da unificare o sdoppiare o ripristinare o trasporre dalle complementari alle fondamentali (parecchi han parlato di questo, in vari sensi; i camerati Ghigi e Del Bufalo con particolari riferimenti e distinzioni; il camerata relatore, poi, con più viva insistenza, per quel che attiene alla demografia, che deve tornare ad avere, concordo in pieno con lui, la sua autonomia scientifica); e, ancora, esami, concorsi, trasferimenti, libere docenze, quadri dei professori; non v'è argomento, per quanto particolare, che non possa e non debba esser ricondotto a quel principio.

Usciamo fuori, decisamente, dal terreno infido dei « ritocchi », anche e soprattutto nel governo delle Università. Ed entriamo con coraggio a definire il compito delle Università nella vita politico-sociale dell'Italia Fascista. (*Vive approvazioni*). A questo mirerà il nostro lavoro. Lavoro, per quanto sarà possibile, di precisione; ispirato ad un'osservazione attenta della scuola, nel suo funzionamento e nella sua struttura; soprattutto, nei suoi uomini, nel suo corpo insegnante e nello spirito che lo muove.

Solo badando a questo spirito, potremo trovare la via, che cerchiamo, per unificare in un concetto e in un ordinamento armonico tutte quelle manifestazioni della vita scolastica, che ora ci sembrano giustapposte.

Infatti, se per unificare è necessario, secondo l'esatta espressione del camerata Andreoli, ricondurre tutto il parascolastico, ossia quei vari organi ed enti che sono sorti intorno alla scuola sotto la spinta di nuove occorrenze o politiche o sociali o economiche, nell'ambito della autorità che alla scuola presiede, occorre pure, e per prima cosa, risolvere intimamente il parascolastico nello scolastico. Unificare dall'interno, nello spirito, oltre che alla superficie.

Pigliate, per esempio, le Associazioni Fasciste della Scuola. Esse stanno, tra Partito e Scuola, ad assicurare che la circolazione degli uomini avvenga, in qualsiasi punto dell'organismo scolastico, secondo rigorosi criteri di selezione. Le Associazioni sono enti professionali, che agiscono nell'orbita politica del Partito e nell'orbita tecnica della Scuola. Al Partito devono garantire l'osservanza di un certo stile politico, che è compito del Partito di definire; alla Scuola devono garantire l'osservanza di quegli indirizzi didattici, che è esclusivo e indivisibile compito del Ministro dell'Educazione e dei suoi organi di definire.

Formando i loro uomini secondo questa duplice esigenza, tali Associazioni assolvono ad una funzione di primaria importanza in una politica della Scuola. Disconoscerla sarebbe ingiusto e pericoloso.

Può apparire certo più facile, più sbrigativo agire ignorandola sistematicamente. Ma, uomini del Regime, non possiamo e non dobbiamo ignorare gli organi, dal Regime stesso creati e riconosciuti. Anche perchè è solo esigendo che operino secondo le regole ed i fini loro assegnati che se ne possono prontamente correggere le deviazioni

sul terreno dell'indivisibile (ripeto l'aggettivo) responsabilità di comando.

Ma ad altro tema, e sarà l'ultimo di questo mio discorso, mi porta lo sguardo gettato sugli organi cresciuti accanto alla Scuola, che si tratta di integrare nella Scuola.

È un tema di ben diversa natura, che ci mostra nel vivo l'inserzione nella Scuola di un organo tipicamente rivoluzionario. Parlo dell'Opera Nazionale Balilla.

Molti, pensando a quest'opera, la vedono solo, o prevalentemente, sotto la specie dell'educazione fisica. Ma, a oltre undici anni dalla sua fondazione e a oltre nove dal suo passaggio al Dicastero, che elevava il suo ufficio dall'istruzione alla educazione, l'Opera Balilla ha una fisionomia più complessa. Come era naturale, che dovesse avvenire, poichè essa, sorgendo da un vigore nuovo di vita, da un nuovo concetto della vita del fanciullo e dell'adolescente nello Stato, rappresentando, dunque, un nuovo principio di vita, non poteva fermarsi al fisico, non poteva esaurirsi (e non si esaurisce, infatti) in alcune ore di ginnastica messe tra le altre materie, ma doveva impegnare, (ed impegna, in realtà), gran parte della vita del giovane, incidendo nel suo sentimento e nella sua moralità.

Non sarò io a riconoscere e ad esaltare i meriti del camerata Ricci, (*Vivissimi generali applausi*) consacrati ormai nella storia medesima della Rivoluzione, se è vero, come è vero, che questa si continua nei giovani e nelle idee dei giovani.

Ma mi sia concesso di rilevare che uno dei suoi meriti primeggia su tutti gli altri: quello di avere, nel Fascismo inteso come modo di vita, indirizzata l'Opera ad essere il modo di vita dei ragazzi di Mussolini; di concepirla, dunque, di praticarla come un metodo di educazione. (*Applausi*).

Certo, nascono problemi dal rapporto, Scuola — Opera Nazionale Balilla. Problemi di organizzazione, di disciplina, di indirizzo, d'uomini. Ma solo gli uomini stanchi hanno paura dei problemi nuovi. Non si può pensare che cosiffatto rapporto debba finire come una pratica da « evadere », con la maggiore lentezza possibile, nell'ambito del Ministero!

Investe tutta la Scuola questo rapporto, nella sua struttura e nella sua funzione. È solo rendendosi conto di quest'altra « realtà », che noi potremo giovarci di questa forza nuova per risolvere in modo nostro, originale, il problema della prima educazione dei giovani. Della prima, dico, perchè tra « elementare » e « Balilla », per l'obbligatorietà della prima e la totalitarierà della seconda, c'è medesimezza assoluta di corpo discendente. L'Opera Balilla è una Società organizzata di ragazzi che entra nella Scuola. Imprime un deciso carattere sociale alla Scuola; un carattere che si differenzia dalla città alla campagna, e postula, nell'insegnamento uguale per tutti, una più sensibile agilità di indirizzo.

Non è per caso che il rapporto Scuola-Balilla si sia già risolto nel senso dell'unità, proprio nelle scuole rurali. Non è la prima volta, che

l'esempio ci viene da quella società campagnola, la cui vivezza di trasformazioni non è attutita da falsi intellettualismi. (*Applausi*).

Dei progressi della scuola elementare nel Regime Fascista parla a sufficienza la vostra relazione. Vi sono luci, ombre, penombre. Luce, il quasi sgominato analfabetismo. Ombra, l'organizzazione degli asili. Penombra, l'edilizia scolastica, nonostante 23133 aule nuove costruite e 1,489,936,841 lire spese dal 1922 al 1935. Ma anche qui il problema non è di strumenti, solo, e di mezzi; è di indirizzo. Preparare la scuola, fin dal suo primo grado, alla sua funzione nazionale, significa proporsi di cancellare, senza precipitose improvvisazioni, ma con costante sforzo, ogni residuo dualismo, innestare, anche giuridicamente, oltre che spiritualmente, l'opera nella scuola, secondo un moderno concetto dell'educazione, in un piano di lavoro e di vita armonico ed unitario.

Volgendo alla fine del mio dire mi accorgo, Onorevoli Camerati, di non aver toccato alcuni capitoli di somma importanza nel quadro della cultura e della scuola.

Cito, tra tutti: le Biblioteche, le Accademie e le Belle Arti. Gli è che, in una prima presa di contatto, vale più approfondire i motivi fondamentali dell'azione che sfiorarli tutti. Io vi ho detto, come mi appaiano quelli della politica della scuola, sulle posizioni conquistate dal Regime. Non è chi non veda, come ogni altro vi si riconduca: le Biblioteche, dalle popolari alle comunali, alle universitarie, inseparabili da ogni ordinamento scolastico e da ogni impresa di cultura; le Arti, dalle antiche alle nuove, espressioni altissime di civiltà e di scuola.

Ma delle une e delle altre più partitamente dirò, quando potrò affrontare provvedimenti decisivi. Per le arti, in specie, che si attendono una riforma della legge sulla tutela artistica monumentale ed un riordinamento della istruzione artistica.

A questo, ne dò assicurazione al camerata Maraini, si procederà rapidamente e con criteri modernissimi, quali l'ordine corporativo delle arti esige. Anche in questo campo l'astratto culturalismo ha separato la cultura dalla vita, l'arte dal « mestiere ». Ripoteremo, anche qui, l'unità. Unità, dunque; senz'altro unità. Chi lavora nella Scuola e per la Scuola, oggi, in Italia, si trova sempre a fronte di questa fondamentale esigenza. Ma una unità che, per essere benefica, deve risolvere ogni dualità e molteplicità nell'intimo degli ordinamenti, delle leggi, e degli organi. Non deve esaurirsi in uno sforzo di centralizzazione, ma agire, dovunque, anche lontano dal centro, a suscitare e fondere iniziative, a creare e collegare nuove idee, nuovi propositi, nuove opere.

Permettetemi di dare, di questo modo di praticare l'unità, una definizione manzoniana: « quella varietà innocente che fa più vivifica l'unità ». Varietà, non solo innocente, quindi, ma operosa. È il carattere stesso dell'unità mussoliniana, che, dal Fascio alla Corporazione, dalle Opere ai Comuni, dalla Milizia all'Esercito, si compone nella

mirabile concordia degli sforzi, seriamente e coscientemente compiuti.

Ebbene, la Scuola non domanda, Camerati, che di essere causa e ragione di una unità morale e politica nell'intelletto, nell'anima, nella coscienza degli Italiani. Nel nome del DUCE, Maestro di cultura e di vita. (*Vivissimi, generali, reiterati, prolungati applausi, che si rinnovano quando l'onorevole Ministro raggiunge il banco del Governo*).

PRESIDENTE. Procediamo all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e assegni vari continuativi (Spese fisse), lire 6,950,000.

Capitolo 2. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 95,000.

Capitolo 3. Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale, lire 60,000.

Capitolo 4. Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 144,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, lire 496,000.

Capitolo 6. Indennità e spese per ispezioni, missioni o congressi — Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo, lire 3,200,000.

Capitolo 7. Indennità di trasferimento, lire 800,000.

Capitolo 8. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio — Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie, lire 306,000.

Capitolo 9. Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*), lire 246,000.

Capitolo 10. Spese di liti, risarcimenti e accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 20,700.

Capitolo 11. Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore, media e secondaria di avviamento professionale — Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica, lire 26,000.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 13. Spese casuali, lire 40,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 72,000,000.

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati

dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 530,000.

Capitolo 16. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizi di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604). (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 17. Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici commerciali, industriali e agrari — Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio al personale predetto e alle rispettive famiglie. (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

Spese per i Regi provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare. — Capitolo 18. Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi — Personale ispettivo e direttivo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. (*Spese fisse*), lire 43,000,000.

Capitolo 19. Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi — Stampa dei ruoli dei maestri elementari — Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali, lire 1,700,000.

Capitolo 20. Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dei Regi provveditorati agli studi, lire 126,000.

Capitolo 21. Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare, lire 3,187,000.

Capitolo 22. Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (articolo 36 del Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786), lire 70,000.

Capitolo 23. Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate, lire 957,650,000.

Capitolo 24. Indennità di missione agli insegnanti di religione delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (articolo 6 ultimo comma del Regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127), lire 22,500.

Capitolo 25. Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti. (*Spesa obbligatoria*), lire 258,314.

Capitolo 26. Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso, lire 55,381.

Capitolo 27. Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse della igiene e della assistenza scolastica, lire 4,700.

Capitolo 28. Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette commissioni, lire 165,000.

Capitolo 29. Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari — Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloggiati, lire 774,000.

Capitolo 30. Indennità di trasferimento ai maestri elementari, lire 96,000.

Capitolo 31. Assegni di benemeranza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemeranza ai direttori ed alle direttrici didattiche (articolo 390 del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) (*Spese fisse*), lire 170,000.

Capitolo 32. Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari in servizio o cessati dall'ufficio, alle loro vedove, ai loro genitori e agli orfani, compresi i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro, lire 80,000.

Capitolo 33. Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra — Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concesse agli insegnanti elementari e loro famiglie, lire 1,580,000.

Capitolo 34. Visite medico-fiscali ai maestri elementari, lire 46,900.

Capitolo 35. Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica « Le scuole per i contadini » per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti — Sussidi a favore dei comuni della Lucania impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140), lire 337,500.

Capitolo 36. Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni e corpi morali per l'arredamento di scuole elementari e asili infantili — Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero, lire 270,000.

Capitolo 37. Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia — Spese per i corsi di differenziazione didattica, lire 417,000.

Capitolo 38. Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre del grado preparatorio — Stipendi e assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi. (*Spese fisse*), lire 600,000.

Capitolo 39. Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonché di quelle dipendenti da enti morali, destinati alla formazione delle maestre del grado preparatorio — Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione, lire 2,475,000.

Capitolo 40. Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associa-

zioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche, lire 1,035,000.

Capitolo 41. Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero — Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero — Festa degli alberi — Mostre, gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione, infantile, associazioni e scuole di cultura popolare, lire 42,500.

Capitolo 42. Spese per la propaganda igienica nelle scuole, lire 81,750.

Capitolo 43. Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole rurali (Regio decreto 20 giugno 1935, n. 1278), lire 40,690,000.

Capitolo 44. Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 85 del Testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, lire 4,460,000.

Capitolo 45. Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dagli enti di cultura, nonchè da enti pubblici e privati e destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite da enti delegati (articolo 81 del Testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), per memoria.

Capitolo 46. Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126), lire 221,000.

Spese per l'istruzione secondaria di avviamento professionale. — Capitolo 47. Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale — Stipendi e assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*), lire 81, 800,000.

Capitolo 48. Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio, lire 30,000.

Capitolo 49. Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale — Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico scientifico e di pubblicazioni — Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni — Viaggi di istruzione e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie — Scuole e corsi secondari di avviamento professionale liberi e istituzioni affini — Sussidi e incoraggiamenti, lire 2,300,000.

Capitolo 50. Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641), lire 2,000,000.

Capitolo 51. Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, lire 2,200,000.

Capitolo 52. Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale, lire 658,700.

Capitolo 53. Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica — Assegni fissi a scuole secondarie di avviamento professionale, ex-complementari ed alla scuola per agenti ferroviari di Roma, lire 37,971.80.

Capitolo 54. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore degli istruttori pratici non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschile. (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Spese per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale. — Capitolo 55. Regi istituti medi d'istruzione — Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi. (*Spese fisse*), lire 157,800,000.

Capitolo 56. Regi istituti medi d'istruzione — Personale. Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio, lire 80,000.

Capitolo 57. Spese per gli esami negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, lire 7,500,000.

Capitolo 58. Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale, lire 26,400.

Capitolo 59. Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media — Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti agli stessi uffici ed istituti — Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli e per il Regio Istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli, lire 86,250.

Capitolo 60. Regi istituti medi d'istruzione — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche — Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi Licei scientifici — Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'ornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali degli istituti d'istruzione media — Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico o scientifico — Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni, lire 1,800,000.

Capitolo 61. Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie, lire 204,000.

Capitolo 62. Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media — Assegni per posti di studio liceali, lire 32,143.50.

Capitolo 63. Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale Kirner per gli insegnandi delle scuole medie e loro famiglie — Viaggi d'istruzione all'interno e all'estero, lire 300,000.

Capitolo 64. Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti

magistrali (articolo 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272 e Regio decreto 18 luglio 1932, n. 1067), lire 300,000.

Spese per l'educazione fisica e giovanile. — Capitolo 65. Sussidi e spese per l'educazione fisica — Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali — Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse, lire 59,500.

Capitolo 66. Contributo dello Stato a favore dell'Opera Nazionale Balilla per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641), lire 4,500,000.

Capitolo 67. Sovvenzione all'Opera Nazionale Balilla per le navi scuole marinaretti, lire 153,000.

Spese per gli Istituti di educazione. — Capitolo 68. Convitti nazionali ed educandati femminili — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. (*Spese fisse*), lire 7,280,000.

Capitolo 69. Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione, lire 1,518,500.

Capitolo 70. Convitti nazionali ed educandati femminili — Aiuti e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali, lire 285,000.

Capitolo 71. Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione, lire 2,950,750.

Capitolo 72. Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili, lire 78,000.

Spese per gli Istituti dei sordomuti e dei ciechi. — Capitolo 73. Regi Istituti dei sordomuti. — Regia scuola di metodo « G. Cardano », per i maestri dei sordomuti — Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Rimunerazioni per supplenze. (*Spese fisse*), lire 720,000.

Capitolo 74. Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi — Spese di mantenimento — Spese per locali, arredi e materiali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126), lire 80,000.

Capitolo 75. Istituti governativi ed autonomi per sordomuti e pei ciechi — Spese di mantenimento — Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia — Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico — Sussidi e spese varie, lire 2,130,000.

Spese per l'istruzione media tecnica. — Capitolo 76. Regi istituti tecnici agrari — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*), lire 4,000,000.

Capitolo 77. Spese per il funzionamento e per i servizi speciali dei Regi istituti tecnici agrari — Posti e borse di studio e di tirocinio pratico all'interno e all'estero — Sussidi ad allievi bisognosi — Acquisto di pubblicazioni agrarie — Concorso per

il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana, lire 2,453,000.

Capitolo 78. Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'Ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico, lire 38,000.

Capitolo 79. Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*), lire 51,800,000.

Capitolo 80. Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella coadiuvazione dei presidi nelle mansioni di ufficio — Rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica — Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie — Viaggi d'istruzione, lire 65,000.

Capitolo 81. Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica, lire 3,500,000.

Capitolo 82. Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 — Premi di operosità ai segretari delle commissioni per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica, lire 4,400.

Capitolo 83. Spese, concorsi e sussidi per le Regie scuole tecniche ad indirizzo agrario e per le scuole e gli istituti agrari liberi, lire 2,320,000.

Capitolo 84. Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, di Regie scuole tecniche industriali ed artigiane, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole e Regi istituti di istruzione media tecnica ad indirizzo industriale od artigiano, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte, sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per i viaggi di istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessioni di premi a favore dell'insegnamento professionale, lire 35,005,904.90.

Capitolo 85. Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti, lire 398,000.

Capitolo 86. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, contributi pel mantenimento di corsi per maestranze, lire 1,420,000.

Capitolo 87. Concorsi fissi a Regi istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario e sussidi per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dagli istituti anzidetti, lire 545,000.

Capitolo 88. Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali e di Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale, per l'arredamento ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi d'istruzione, acquisto di

pubblicazioni, riviste, medaglie, e per concessioni di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale, lire 14,620,000.

Capitolo 89. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini, lire 225,000.

Capitolo 90. Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato per effetto delle disposizioni del testo unico sulla finanza locale, approvato con il Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, lire 3,120,000.

Capitolo 91. Contributi ed altre spese per le Regie scuole e i Regi istituti d'istruzione tecnica trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, *per memoria*.

Capitolo 92. Personale dei Regi istituti tecnici nautici — Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*), lire 3,300,000.

Capitolo 93. Contributi per il mantenimento di corsi inferiori completi di Regi istituti tecnici nautici, lire 1,628,000.

Capitolo 94. Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica — Sovvenzioni ad istituti d'istruzione nautica — Borse di studio — Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi scuole e per spese di esercitazioni pratiche — Retribuzioni per incarichi speciali, lire 91,800.

Spese per l'istruzione superiore. — Capitolo 95. Regie Università ed altri Istituti superiori — Stabilimenti scientifici universitari — Personale di ruolo — Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche. (*Spese fisse*), lire 44,800,000.

Capitolo 96. Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici — Contributo dello Stato per il funzionamento del Regio Comitato talassografico italiano, dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale per le radiocomunicazioni, del Regio Istituto nazionale di ottica e della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni, lire 1,658,000.

Capitolo 97. Contributo per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni), lire 7,810,000.

Capitolo 98. Stipendi ed altri assegni da corrispondersi al personale dirigente del Consiglio Nazionale delle ricerche, ai sensi del Regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 821. (*Spese fisse*), lire 847,800.

Capitolo 99. Contributo nelle spese di funzionamento degli istituti italo-germanici in Roma ed a Colonia (Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931, n. 931), lire 200,000.

Capitolo 100. Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Fer-

raris » in Torino (articolo 4 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762), lire 2,040,000.

Capitolo 101. Sussidi e incoraggiamenti ad istituti superiori d'istruzione commerciale e ad altri istituti o corpi scientifici, lire 76,500.

Capitolo 102. Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore — Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico — Altre spese in servizio degli istituti, lire 44,413,433.44.

Capitolo 103. Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze — Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e cultura italiana per gli stranieri presso la Regia Università di Perugia, lire 348,500.

Capitolo 104. Contributo per il funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano, sia in concorso con Stati esteri, lire 45,000.

Capitolo 105. Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici, nonchè degli istituti di istruzione superiore agraria (articolo 117 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e articolo 12 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 1,700,000.

Capitolo 106. Fondazione, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per gli studi superiori e per il perfezionamento all'interno e all'estero — Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'istruzione superiore, lire 906,000.

Capitolo 107. Somma corrispondente ai preventi dei contributi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'articolo 3 del decreto medesimo, *per memoria*.

Capitolo 108. Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti d'istruzione superiore (Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1615), lire 68,000.

Capitolo 109. Spese per lo scambio di professori di Università e di istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812) — Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Reali Università ungheresi, lire 262,000.

Spese per le Accademie e le biblioteche. — Capitolo 110. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. (*Spese fisse*), lire 4,675,000.

Capitolo 111. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Spese per gli uffici, per i locali e per le mostre bibliografiche — Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Stampa

dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere — Scambi internazionali — Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero, lire 4,400,000.

Capitolo 112. Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (articolo 1 del Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, convertito nella legge 1º aprile 1935, n. 530), lire 30,000.

Capitolo 113. Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso — Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro, ed esercizio, da parte del Governo, del diritto di prelazione, giusta l'articolo 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o del diritto di acquisto della cosa denunciata, per l'esportazione, giusta l'articolo 9 della legge medesima, lire 185,000.

Capitolo 114. Assegni a biblioteche non governative. — Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli — Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del Legato Crespi Edoardo, lire 500,000.

Capitolo 115. Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro — Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari, lire 78,000.

Capitolo 116. Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali — Giunta centrale per gli studi storici — Regio Istituto storico italiano per il medioevo e Scuola nazionale di studi medioevali — Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e Scuola di storia moderna e contemporanea — Deputazioni e Società di storia patria — Unione accademica nazionale — Spese inerenti ai fini dei detti Istituti, lire 1,419,400.

Capitolo 117. Contributo a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica (legge 2 aprile 1936, n. 628), lire 50,000.

Capitolo 118. Contributo a favore del Regio Istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento (Regio decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2070, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 615, e Regio decreto 20 giugno 1935, n. 1068), lire 150,000.

Capitolo 119. Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia, lire 2,692,000.

Capitolo 120. Contributo alla Reale Accademia d'Italia per la esecuzione di lavori bibliografici (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 286, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 652), lire 50,000.

Capitolo 121. Contributo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma (legge 8 giugno 1933, n. 644), lire 170,000.

Capitolo 122. Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie, aiuti ed assistenti di Università ed istituti superiori, lire 87,130.

Capitolo 123. Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti e ad istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1157), lire 580,000.

Spese per le antichità e le belle arti. — Capitolo 124. Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici e istituti dipendenti — Gabinetto fotografico nazionale — Accademie di belle arti e licei artistici — Conservatori di musica — Regia Accademia d'arte drammatica — Regio opificio delle pietre dure — Regia calcografia — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte, ed aiuti ed assistenti (*Spese fisse*), lire 17,000,000.

Capitolo 125. Indennità alle commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica, lire 75,000.

Capitolo 126. Accademie di belle arti e Licei artistici — Conservatori di musica — Fitto e manutenzione di locali — Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio — Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico — Spese inerenti ai fini dei singoli istituti, lire 1,007,500.

Capitolo 127. Regia Accademia d'arte drammatica in Roma — Retribuzioni per incarichi d'insegnamento non di ruolo — Borse di studio — Spese per il funzionamento dell'Accademia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 84), lire 261,500.

Capitolo 128. Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche — Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della educazione nazionale in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 — Sussidi per arredi ed impianti — Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni — Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica — Contributi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, lire 9,605,900.

Capitolo 129. Spese per il pensionato artistico; per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche; per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad

istituti artistici non governativi e a società promotrici di belle arti; per premi di incoraggiamento ad artisti ed a cultori di discipline artistiche; per concorsi a mostre di belle arti e musicali; per viaggi di istruzione per alunni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Conservatori di musica, lire 510,000.

Capitolo 130. Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica, lire 270,006.

Capitolo 131. Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica, lire 140,000.

Capitolo 132. Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti — Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali — Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica — Spese per la loro conservazione, lire 252,800.

Capitolo 133. Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata — Sussidi a musei e pinacoteche non governative, lire 337,000.

Capitolo 134. Scavi — Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti — Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti da lavori del Tevere — Esplorazioni archeologiche all'estero — Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche — Rilievi, piante, disegni — Sussidi a scavi non governativi, lire 469,000.

Capitolo 135. Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene — Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia, lire 232,000.

Capitolo 136. Monumenti — Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano, lire 1,219,000.

Capitolo 137. Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera — Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Gropello — Spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma — Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri, lire 2,803,000.

Capitolo 138. Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero della educazione nazionale, per il soggiorno nei

Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare, lire 2,700,000.

Capitolo 139. Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali — Spese per la lavorazione — Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione, lire 70,000.

Capitolo 140. Galleria nazionale d'arte moderna in Roma — Manutenzione e adattamento dei locali — Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento — Regia galleria d'arte moderna in Firenze — Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri, lire 80,000.

Capitolo 141. Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » per l'organizzazione delle sue manifestazioni (articolo 1 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1478), lire 170,000.

Capitolo 142. Contributo a favore dell'Ente Autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano — Rata annuale ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 14 gennaio 1935, n. 178, lire 100,000.

Capitolo 143. Soprintendenze alle antichità, all'arte medievale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti — Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554, lire 2,340,000.

Capitolo 144. Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti (articolo 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 826 e Regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216), per memoria.

Capitolo 145. Acquisto di cose d'arte e di antichità e spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz », lire 395,309.

Capitolo 146. Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte — Materiale scientifico sussidiario per catalogo — Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio, lire 206,000.

Capitolo 147. Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti — Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte, lire 201,700.

Capitolo 148. Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia, lire 5,853,600.

Capitolo 149. Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione, *per memoria*.

Capitolo 150. Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione della antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica), lire 700,000.

Spese diverse. — Capitolo 151. Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (articolo 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724), lire 15,000.

Capitolo 152. Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, *per memoria*.

Capitolo 153. Contributo per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa, lire 8,500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive. Spese generali.* — Capitolo 154. Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione. (*Spese fisse*), lire 23,500.

Capitolo 155. Retribuzioni al personale straordinario, avventizio e con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero, lire 55,000.

Capitolo 156. Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni. (*Spese fisse*), lire 8,800,000.

Capitolo 157. Indennità di caroviveri al personale salariato, lire 1,162,000.

Capitolo 158. Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico italiano per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, l'indennità temporanea mensile di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni, lire 35,000.

Spese per l'istruzione elementare. — Capitolo 159. Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole elementari, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni, lire 47,000,000.

Capitolo 160. Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza, lire 21,250.

Capitolo 161. Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto, lire 2,000,000.

Spese per gli Istituti di educazione. — Capitolo 162. Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli organizzato col Regio decreto 10 luglio 1901, n. 280, lire 7,650.

Capitolo 163. Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni appartenenti a famiglie già profughe di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, nonché di quattro alunni egiziani o bulgari nei convitti nazionali di Roma e di Torino, lire 60,000.

Spese per l'istruzione media tecnica. — Capitolo 164. Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di istituti e scuole commerciali, lire 17,000.

Spese per l'istruzione superiore. — Capitolo 165. Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti d'istruzione superiore non contemplati nelle tabelle A e B del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, lire 76,500.

Capitolo 166. Contributo dello Stato nella spesa per il compimento delle opere di assetto edilizio degli ospedali e delle cliniche universitarie di Torino, affidate al Consorzio di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 3, e per la nuova sistemazione edilizia della Regia opera di maternità e della Regia clinica ostetrico-ginecologica di Torino (prima delle tre rate di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1284), lire 5,000,000.

Capitolo 167. Annualità, comprensiva della quota di capitale e interessi, dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somme anticipate al Consorzio per l'assetto edilizio della Regia Università di Roma ai fini per cui il Consorzio stesso è stato costituito (sesta delle dieci annualità stabilite dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1932, n. 607), lire 8,757,009.

Capitolo 168. Contributo straordinario alla Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (quarta delle dieci rate stabilite dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49), lire 270,000.

Capitolo 169. Contributo dello Stato per le spese di completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi istituti superiori di Bologna (prima delle tre rate di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1283), lire 3,500,000.

Capitolo 170. Assegnazione straordinaria per le spese di costruzione e di impianto della sede e di laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (sesta delle sette annualità autorizzate con la legge 3 aprile 1933, n. 377), lire 500,000.

Spese per le Accademie e le Biblioteche. — Capitolo 171. Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, convertito nella legge 19 maggio 1927, n. 775, lire 63,000).

Capitolo 172. Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, lire 20,000.

Capitolo 173. Contributo dello Stato alla Reale Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli atti costituzionali del Medio evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica veneta (prima delle due rate), lire 30,000.

Spese per le antichità e le belle arti. — Capitolo 174. Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*), lire 485,000.

Spese diverse. — Capitolo 175. Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle Assicurazioni ad estinzione del mutuo di lire 20,000,000 concesso dall'Istituto medesimo, all'Opera nazionale Balilla e trasferita a carico dello Stato ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, (decima delle venticinque annualità fissate dall'articolo 5 del Regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2227), lire 1,508,382.40

Capitolo 176. Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena ad estinzione del mutuo di lire 20,000,000, concesso dal Monte stesso all'Opera nazionale Balilla, e trasferita a carico dello Stato ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147 (settima delle venti annualità fissate all'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1584), lire 1,873,091.20.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 12,383,700.

Debito vitalizio, lire 72,790,000.

Spese per i Regi provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare, lire 1,059,615,542.

Spese per l'istruzione secondaria di avviamento professionale, lire 89,146,671.80.

Spese per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, lire 168,128,793.50

Spese per l'educazione fisica e giovanile, lire 4,712,500.

Spese per gli istituti di educazione, lire 12 milioni 112,250.

Spese per gli istituti dei sordo-muti e dei ciechi, lire 2,930,000.

Spese per l'istruzione media tecnica, lire 124,534,104.90.

Spese per l'istruzione superiore, lire 105,175,233 e centesimi 44.

Spese per le accademie e le biblioteche, lire 15,066,530.

Spese per le antichità e le belle arti, lire 46 milioni 999,315.

Spese diverse, lire 23,500.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 1,713,618,140.64.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 10,080,500.

Spese per l'istruzione elementare, 49,021,250 lire.

Spese per gli istituti di educazione, lire 67,650.

Spese per l'istruzione media tecnica, lire 17,000.

Spese per l'istruzione superiore, lire 18,103,509.

Spese per le accademie e le biblioteche, lire 113,000.

Spese per le antichità e le belle arti, lire 485,000.

Spese diverse, lire 3,381,473.60.

Totale del Titolo II (Parte straordinaria), lire 81,269,382.60

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 1,794,887,523.24.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria), lire 1,794,887,523.24.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato)

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata dell'Opera Nazionale Balilla.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Opera Nazionale Balilla per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Parte I. *Entrata.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Rendita di effetti pubblici, lire 100.

Capitolo 2. Interessi attivi, lire 60,000.

Capitolo 3. Contributo annuo del Ministero dell'interno (articolo 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247), lire 750,000.

Capitolo 4. Contributo del Ministero dell'educazione nazionale per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641), lire 4,500,000.

Capitolo 5. Tasse di educazione fisica dovute dagli alunni delle scuole medie, Regie e private, di ogni ordine e grado, compresi i corsi e le scuole secondarie di avviamento professionale, lire 10 milioni.

Capitolo 6. Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante all'Opera Nazionale Balilla in conformità del riparto fissato dal Ministero delle corporazioni, lire 5,000,000.

Capitolo 7. Entrate derivanti dalla cessione di materiali di equipaggiamento, insegne, distintivi e oggetti di qualunque genere, lire 500,000.

Capitolo 8. Provento delle quote spettanti al Comitato centrale per la cessione ai Balilla ed agli Avanguardisti, alle Piccole e Giovani italiane delle tessere ordinarie conferenti i benefici assistenziali contro gli infortuni. lire 8,500,000.

Capitolo 9. Contributi, rendite e sovvenzioni da destinarsi alle navi scuola marinaretti ed all'orfanotrofo marittimo Vittorio Emanuele III in Anzio, lire 190,000.

Capitolo 10. Provento sulla vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari, lire 2,200,000.

Capitolo 11. Assegno del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento dei patronati scolastici e delle colonie, lire 400,000.

Capitolo 12. Contributi relativi a crociere marittime, a viaggi d'istruzione, a concorsi a corsi speciali d'istruzione ed a gare e campeggi, lire 2,300,000.

Totale delle entrate effettive ordinarie, lire 34,400,100.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 13. Lasciti ed obblazioni destinati ad immediata erogazione, *per memoria.*

Capitolo 14. Provento, in ragione del 2.50 per cento, sul gettito derivante dalla vendita del testo unico di Stato per le classi elementari, lire 450,000.

Capitolo 15. Provento relativo alla fornitura, alle Amministrazioni provinciali, dei contrassegni per i veicoli a trazione animale e velocipedi (testo unico per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1934, n. 1175), lire 5,500,000.

Capitolo 16. Ricuperi ed entrate diverse, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive straordinarie, lire 5,950,000.

Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie, lire 40,350,100.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 17. Lasciti e doni da capitalizzarsi, *per memoria.*

Totale del movimento di capitali, *per memoria.*

Categoria III. *Partite di giro.* — Capitolo 18. Somme da introitare per depositi, anticipazioni e rimborsi, lire 200,000.

Capitolo 19. Somme depositate dai direttori didattici al tesoriere del Comitato centrale e di spettanza dei Comitati provinciali quale quota ad essi spettante sul provento tessere, *per memoria.*

Totale delle partite di giro, lire 200,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. Entrate effettive, lire 34,400,100.

Totale del titolo I, lire 34,400,100.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. Entrate effettive, lire 5,950,000.

Categoria II. *Movimento di capitali, per memoria.*

Totale del titolo II, lire 5,950,000.

Categoria III. *Partite di giro, lire 200,000.*

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria), lire 40,350,100.

Categoria II. *Movimento di capitali, per memoria.*

Categoria III. — *Partite di giro, lire 200,000.*

Totale generale delle entrate, lire 40,550,100. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa dell'Opera Nazionale Balilla.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Opera Nazionale Balilla per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Parte II. *Spesa.* —

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Stipendi ed altri assegni continuativi al personale di ruolo, lire 14,040,000.

Capitolo 2. Retribuzioni al personale non di ruolo, lire 3,000,000.

Capitolo 3. Indennità e spese per missioni, ispezioni, commissioni d'esame e per abbinamento di sedi, lire 400,000.

Capitolo 4. Indennità di trasferimento, lire 160,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e non di ruolo, lire 150,000.

Capitolo 6. Sussidi al personale, lire 20,000.

Capitolo 7. Indennità e compensi al personale estraneo chiamato a prestar servizio presso l'Amministrazione dell'Opera, lire 60,000.

Capitolo 8. Concorso alla costituzione del fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo, lire 500,000.

Capitolo 9. Assicurazioni obbligatorie al personale non di ruolo del Comitato centrale, lire 10,000.

Capitolo 10. Spese generali di amministrazione: cancelleria, stampe, spese di ufficio, di posta, telegrafo e trasporti vari — Acquisto e manutenzione di mobilio, macchine e attrezzi per uso di ufficio, lire 420,000.

Capitolo 11. Spese per acquisto, spedizione e riparazione di attrezzi sportivi, lire 300,000.

Capitolo 12. Spese per crociere marittime, campeggi, colonie marine, montane ed elioterapiche e viaggi d'istruzione, lire 2,400,000.

Capitolo 13. Sovvenzioni ai Comitati provinciali dell'Opera e alle altre istituzioni dipendenti (comprese quelle di cui all'articolo 7, lettera b, della legge 3 aprile 1926, n. 2247), lire 4,200,000.

Capitolo 14. Acquisto, trasporto, ecc. di materiale da casermaggio e di equipaggiamento, lire 1,500,000.

Capitolo 15. Borse di studio e sussidi da assegnare agli organizzati meritevoli e bisognosi, lire 80,000.

Capitolo 16. Spese per la stampa e la spedizione delle tessere — Spese varie inerenti al tessamento degli organizzati dell'Opera, lire 120,000.

Capitolo 17. Spese per l'acquisto di distintivi, diplomi e medaglie di benemerenzza e premi di gare od altre manifestazioni indette dall'Opera Nazionale Balilla, lire 250,000.

Capitolo 18. Somme da versare alla contabilità speciale per la concessione dei sussidi ai Balilla, agli Avanguardisti ed alle Piccole e Giovani italiane colpiti da infortunio, lire 1,500,000.

Capitolo 19. Spese per la cultura degli organizzati, per la propaganda e la stampa — Organizzazione di corsi di avviamento professionale e di

mostre — Pubblicazione del Bollettino quindicinale dell'Opera — Settimanale il « Balilla » — Cinematografia educativa e Biblioteche, lire 800,000.

Capitolo 20. Spese per l'incremento dell'attività ginnico sportiva, lire 1,300,000.

Capitolo 21. Contributo fisso alla Regia Accademia fascista di educazione fisica (articolo 62 del Regio decreto legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812), lire 500,000.

Capitolo 22. Contributo per il funzionamento dell'Istituto superiore femminile di educazione fisica in Orvieto, lire 350,000.

Capitolo 23. Restituzione, agli aventi diritto, di tasse di educazione fisica, lire 20,000.

Capitolo 24. Spese per il mantenimento dei ricoverati sulle navi scuola marinaretti e dell'orfano-trofio marittimo Vittorio Emanuele III in Anzio, lire 290,000.

Capitolo 25. Spese casuali, lire 10,100.

Totale delle spese effettive ordinarie, 32,380,100 lire.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 26. Spese per la costruzione, la riparazione e l'adattamento di case del Balilla, palestre, campi sportivi, ecc., lire 4,000,000.

Capitolo 27. Spese per la continuazione dei lavori del Foro Mussolini, lire 3,370,000.

Capitolo 28. Spese per l'acquisto dei contrasegni per veicoli a trazione animale e velocipedi da cedere alle amministrazioni provinciali, lire 600,000.

Totale delle spese effettive straordinarie, lire 7,970,000.

Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie, lire 40,350,100.

Categoria II. Movimento di capitali. — Capitolo 29. Capitalizzazione di lasciti e doni, *per memoria.*

Totale Categoria II — Movimento di capitali, *per memoria.*

Categoria III. Partite di giro. — Capitolo 30. Restituzione di depositi, anticipazioni o rimborsi, lire 200,000.

Capitolo 31. Versamento ai Comitati provinciali delle somme depositate dai direttori didattici e di spettanza dei Comitati provinciali quale quota sul provento tessere, *per memoria.*

Totale Categoria III. — Partite di giro, 200,000 lire.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. Spese effettive, lire 32,380,100.

Totale del titolo I, lire 32,380,100.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. Spese effettive, lire 7,970,000.

Categoria II. Movimento di capitali, *per memoria.*

Totale del titolo II, lire 7,970,000.

Categoria III. *Partite di giro*, lire 200,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), lire 40,350,100.

Categoria II. Movimento di capitali, *per memoria.*

Categoria III. Partite di giro, lire 200,000. Totale generale della spesa, lire 40,550,100.

Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Le entrate e le spese del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (appendice n. 1).

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Marquet a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARQUET. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su di un elenco di petizioni. (Doc. IV, n. 11).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. (*Stampato* n. 1552-A).

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Suppiej. Ne ha facoltà.

SUPPIEJ. Onorevoli Camerati! Nel panorama di opere che si accinge ad attuare il Ministero di giustizia, nell'anno in cui discutiamo il bilancio, giganteggia la mole grandiosa della riforma dei Codici di diritto privato. Vi ricordo che nell'anno 1923, su una titubante relazione del deputato popolare Filippo Meda, la Camera, in occasione della unificazione legislativa con le

nuove provincie, delegava al Governo la potestà di apportare alcune modifiche al Codice civile del 1865.

Nel 1925 estendeva ad altre modifiche tale potestà. Si leggeva nella relazione ministeriale del 1925 che la proposta di legge non aveva alcuno scopo politico e nella legge stessa che dovevano conservarsi immutati i fondamentali principi degli istituti.

Con la stessa legge del 1923 si dava facoltà al Governo di riformare anche il Codice di commercio, il Codice per la marina mercantile e il Codice di procedura civile. Con la legge del 1925 si delegava altresì il Governo a riformare il Codice penale e il Codice di procedura penale.

La riforma dei Codici penali è già, come è noto, dal 1930, un fatto compiuto.

Alla modifica invece dei Codici di diritto privato sta attendendo una Commissione di preclari giuristi, che ha già pubblicato e sottoposto al parere retrospettivo di una Commissione parlamentare, come indicava la legge, una parte del lavoro compiuto.

Non intendo intrattenervi su ciò che vanno svolgendo con alacre operosità, sotto l'impulso animatore del Ministro, e la Commissione dei giuristi e la Commissione parlamentare. Nè intendo esaminare la sostanza dei pregevoli progetti pubblicati, nè pronunziarmi sulle opinioni da più parti espresse sulla riforma.

Penso invece di richiamare la vostra attenzione sulla eccezionale importanza che deve essere attribuita ad una riforma fascista del diritto privato.

Affiorano ancora qua e là, al servizio di qualche mentalità superata e di qualche egoismo, teorie per cui lo Stato, con le norme di diritto privato, dovrebbe regolare gli interessi più importanti e generali, abbandonando alla autonomia lecita dei soggetti privati, altri interessi che non regola direttamente.

Ma è ben vero che il diritto privato incide, al pari del diritto pubblico, e forse in modo più profondo, nella vita della Nazione e dello Stato.

I rapporti di diritto pubblico, gli stessi rapporti costituzionali sono sempre la risultante del grado di civiltà e della coscienza giuridica, quali si maturano nei rapporti di diritto privato. Per cui ogni rivoluzione, che abbia scavato orme profonde nella storia dell'umanità, ha agito più o meno violentemente, sempre però profondamente, sul diritto privato. Esempi tipici e recenti la Rivoluzione francese e la Rivoluzione russa.

Non sono della opinione di negare ogni valore alla tradizionale distinzione fra il diritto pubblico ed il diritto privato.

Altro è bene pubblico ed altro è bene privato.

Certo è però che l'uno all'altro è strettamente connesso, perchè unici sono i concetti fondamentali da cui sono entrambi ispirati. È l'armonia tra il privato e il pubblico bene che dà forza agli Stati di durare nei secoli!

Quando si tratta di fissare le norme del diritto, diverso è il modo di procedere. Con le norme di

diritto pubblico, con le stesse norme di diritto penale, e perfino con il diritto costituzionale si può procedere per esperimenti, durante le fasi di assestamento; con le norme di diritto privato, no.

Gli esperimenti qui sono spesso impossibili, sempre poco consigliabili; una volta messe in applicazione le norme di diritto privato agiscono in profondità: per esprimermi con parole della tattica militare, dirò che sono forze che, una volta lanciate, non sono facilmente recuperabili. Vanno impegnate con audacia, ma a ragion veduta; avendo ben chiaro l'obiettivo da raggiungere e secondo il concetto unitario della battaglia.

Può essere facile sostituire una Camera ad un'altra; ma occorre un profondo rivolgimento spirituale per modificare la coscienza giuridica di un popolo, maturata attraverso costanti rapporti di famiglia, di lavoro e di vita privata.

Quando però un regime ha fissato i suoi principi e la sua forma, deve saper fissare anche le norme del suo diritto privato, e sul diritto privato consolidare il suo sistema giuridico, assai più che sul suo diritto pubblico.

Per questo le codificazioni di diritto privato, che si rispettino, appaiono a grandi intervalli nella storia della civiltà; e nella civiltà latina si riducono appena a tre: le leggi delle XII tavole, il Corpus Juris di Giustiniano, ed il Codice di Napoleone. Tre Codici, tre rivoluzioni, tre età.

In ognuno di essi si scorge l'idea centrale scaturita dal genio del fondatore, e la luce dei nuovi tempi.

Nel primo l'idea nazionale di Roma repubblicana, che regola i contrasti fra i singoli, domina le lotte fra le classi, e crea il popolo duro, volitivo, potente.

Nel secondo l'idea della fusione tra il diritto romano e l'equità, l'umanità, la giustizia distributiva del Cristianesimo.

Nel terzo ed ultimo, non senza un certo rispetto per la tradizione romana, l'ispirazione al diritto naturale e ai principi illuministici della rivoluzione francese...

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei dimentica la rivoluzione dei Comuni! Una rivoluzione profonda!

SUPPIEJ. Ma non vi è codificazione unitaria degna veramente di questo nome!

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Codificazione grandiosa! Gli Statuti delle nostre città sono codificazioni di importanza eccezionale! Per un veneziano come lei, è una lacuna grave!

SUPPIEJ. Quali Statuti? Gli Statuti sono molteplici! (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Non intervengano nella conversazione! Li lascino conversare fra loro!

SUPPIEJ. Non è possibile una conversazione qui con un maestro nella storia del diritto. Del resto non si vorrà mica basare una riforma soltanto sull'erudizione. Si vorrà forse tacciare il Fascismo di mal fondato orgoglio se oserà dichiarare essere giunto il momento di dare alla civiltà una nuova codificazione di diritto privato? Si vorrà disconoscere quali profondi mutamenti

hanno portato nei rapporti privati i nuovi concetti di subordinazione dell'individuo allo Stato, di famiglia, di lavoro, di responsabilità individuale, di produttori, di proprietà, per non nominare che i più notevoli?

Però, fare un codice fascista di diritto privato non è atto di ordinaria amministrazione. Non è opera soltanto da tecnici e nemmeno soltanto da Commissioni parlamentari. A meno che questi non siano gli esecutori di una esplicita e precisa direttiva superiore: atto di intuizione dei sentimenti, dei bisogni, delle virtù, dei difetti di un popolo; sintesi ed espressione di una coscienza giuridica e di un'età.

Il fissare le direttive di un Codice di diritto privato è atto eminentemente politico come e più di quello di dare una costituzione!

L'elaborazione, o quella che si può chiamare con termine giustiniano la « digestione » giuridica, vengono dopo.

A meno che, non riconoscendo ancora la sostanza della Rivoluzione, non si preferisca conservare immutati i principi delle età precedenti, come affermano le leggi di delega, vestendoli, per la convenienza, di nomi e di formule nuove.

Per questo mi sembra che procedere ancora innanzi sulla strada indicata dalle leggi del '23 e del '25 sia un errore pericoloso. O si riconosce che il processo storico della Rivoluzione ha modificato l'assetto politico ed economico del Paese anche nel campo del diritto privato, e allora si riforma su direttive politiche, o è meglio lasciare le cose come sono; anche perchè l'esperienza ha sempre dimostrato che val meglio una formula vecchia chiarita e perfezionata da lunghi anni di pratica applicazione, che una formula nuova di zecca!

Quattordici od anche dodici anni fa, prendendo lo spunto dalla necessità di unificazione legislativa con le nuove provincie, si poteva anche pensare ad una riforma tecnica dei codici di diritto privato. Si poteva anche affermare che non si intendeva fare atto politico, che i principi dei vecchi istituti dovevano rimanere immutati. Ma oggi, in pieno sviluppo rivoluzionario, a dieci anni dalla nascita della Carta del lavoro, ci si domanda: quali sono questi vecchi principi? Quelli della Rivoluzione francese o quelli del Diritto Romano? Ed anche se fossero quelli del Diritto Romano, quali? Quelli del XII Tavole o quelli delle pandette? Quelli di diritto classico o quelli della decadenza, o quelli del cosiddetto diritto romano comune?

Senza contare che, tra i sopraddetti estremi, ed oltre, sta tutta la serie di una immensa evoluzione.

Per i principi, nella vita pubblica come nella privata, noi teniamo fede a quelli che, con profonda saggezza, dirò meglio con vero e non formalistico senso romano della tradizione e della vita, ha maturato e matura la Rivoluzione fascista. Questi principi sono ormai nella coscienza di tutti noi.

È atto di estrema sensibilità politica quello di fissarli in direttive che servano di base ad una codificazione.

Onorevoli camerati! Dalla intuizione e dalla volontà del Capo, dalle direttive politiche che segnerà il Gran Consiglio e, soltanto dopo, dalla compilazione di giuristi fascisti, molti dei quali fornirà la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la civiltà fascista avrà il nuovo diritto del Codice Mussolini. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Putzolu. Ne ha facoltà.

PUTZOLU. Onorevoli camerati! Si comprende facilmente che, mentre urgono i problemi della autarchia economica e della difesa nazionale, l'attenzione della Nazione, e parrebbe anche quella della maggior parte dei nostri camerati, sia piuttosto rivolta verso i problemi che devono assicurarci il pane o verso le officine che devono apprestarci le armi della difesa, ed infine alle scuole, che devono preparare i futuri combattenti d'Italia, che non verso le aule di Giustizia o verso quelle altre, meno tumultuose, dove una ristretta cerchia di esperti, in misura maggiore o minore a seconda naturalmente delle capacità di ciascuno, lavora a tradurre in nuove norme di diritto, quelle che sono le nuove realtà politiche, morali e sociali del popolo italiano.

Non è già, onorevoli camerati, che anche gli ordinamenti giuridici e il funzionamento della giustizia siano proprio completamente estranei a quel complesso di elementi e di fattori che insieme concorrono a formare la nuova realtà politica, la nuova potenza, la nuova grandezza dell'Italia fascista, e neppure che non vi siano anche in questo particolare settore, del quale l'importanza mal si misurerebbe dalle cifre di bilancio, dei problemi urgenti che debbano essere risolti e che già da tempo ormai attendono la loro soluzione. Ma gli è piuttosto che questi problemi sono non facilmente percepiti dalla grande massa del pubblico e comunque non sono certamente i più vicini al suo cuore, mentre nella Spagna infuria una guerra mortale fra due civiltà, e mentre la nostra flotta, agli ordini del Duce, compie nel vivo cuore del Mediterraneo delle manovre che rimarranno certamente memorabili nella nostra storia.

Tutto questo però, onorevoli camerati, non deve e non può esimerci dall'esaminare ugualmente col maggiore scrupolo e con la maggiore attenzione possibile questi problemi, che sono problemi di vita, in quanto essenziali alla nostra vita di grande popolo e alla espansione imperiale della nostra civiltà.

Del resto, la storia insegna che la potenza e la grandezza politica e militare di Roma hanno proceduto sempre di pari passo con lo sviluppo del pensiero giuridico. Sicchè, esso è stato strumento di disciplina, di coesione e, quindi, di forza fra i romani e, contemporaneamente, strumento poderoso di espansione della civiltà nell'orbe che fu romano e che proprio in forza di questo pensiero giuridico, che ha avuto il suggello

della immortalità e della universalità, è romano ancora.

Del resto, a chi non sentisse amore per questi problemi, o non avesse piacere di sentirne discutere, noi siamo qui pronti e dichiarare che noi uomini così detti di toga, anche mentre ci occupiamo di essi, siamo coll'animo intento agli eventi che da un momento all'altro possono nascere, pronti a chiudere i libri e a piegare la toga per imbracciare le armi, e rivestire il grigio verde, se sarà necessario. (*Applausi*).

Non sono pochi, a parte le facili e non sempre disinteressate ironie, gli uomini di toga, che, al momento opportuno, così nella Grande Guerra come in quella recente per la conquista dell'Impero, hanno saputo, con animo lieto, serenamente lieto, piegare la toga per imbracciare le armi; inquadrati nelle fanterie, chè quello è sempre stato il loro posto, alla testa dei plotoni, delle compagnie, talvolta dei battaglioni, essi hanno saputo dimostrare che lo studio e la pratica del diritto non isteriliscono, non avvizziscono, ma vivificano gli spiriti, e che su di essi la Patria può contare in ogni più seria evenienza.

Tutto questo ho premesso, onorevoli camerati, perchè voglio intrattenere brevemente la Camera proprio sulla classe forense, e sulla crisi gravissima che travaglia la nostra professione. Crisi, si dice, da più parti, ed è vero, senza precedenti. Perchè essa non è soltanto di ordine economico, ma anche di ordine spirituale e sociale e, quindi, per questo appunto, essenzialmente di ordine politico.

Della natura di questa crisi ha dimostrato di essersi reso perfettamente conto l'onorevole Ministro della giustizia nel suo discorso a Castel Capuano, discorso altrettanto brillante nella forma, quanto denso di contenuto giuridico, umano e sociale e che ha suscitato fra le categorie forensi di ogni parte d'Italia un'ondata di caldi consensi.

Voi avete dimostrato, onorevole Ministro Solmi, d'aver bene compreso il travaglio intimo della nostra professione, e non soltanto quello economico, ma anche quello spirituale. Avete compreso, e bene avete fatto a proclamarlo (e ve ne siamo profondamente grati), che la professione forense non è di quelle che si possa degnamente esercitare per solo amore di guadagno. Ne è la miglior riprova il fatto che ben pochi sono quelli che, attraverso la professione forense, sono riusciti a crearsi delle fortune economiche. (*Approvazioni — Interruzioni*). Molto pochi, in rapporto al numero ed alle altre professioni liberali. Ed anche per questi pochi, permettetemi di aggiungere, che sarebbe il caso di tentare una discriminazione per vedere quanta parte di quella fortuna dipende dalla attività professionale vera e propria, e quanta, invece, da altre attività di carattere, diciamo così, marginale, ma di natura piuttosto affaristica, che con la professione ben poco hanno da vedere. (*Approvazioni*).

Vano sarebbe dunque, onorevoli camerati, attendersi un esercizio perfettamente dignitoso

del patrocinio, se esso non viene compiuto con quella che il Ministro, nel discorso di Castel Capuano, ha, con espressione felicissima, chiamato dedizione degli spiriti, cioè con la passione della giustizia, col coraggio e con la volontà di farla valere in qualsiasi contingenza, con quel senso di viva ed operante solidarietà e di profonda, umana comprensione dei mali altrui che ci porta, così spesso, a considerarli come mali nostri, sì da arrivare a soffrire quello che altri soffre, sì da arrivare a lottare così come neppure gli stessi interessati saprebbero lottare per la difesa del bene proprio.

Orbene, tutto ciò si può fare soltanto se lo sforzo è sorretto da una fede, cioè dal convincimento di esercitare una professione nobile e alta, necessaria al singolo ed alla collettività: una funzione pubblica insomma, nel senso più vero ed elevato della parola, perchè rispondente ad una pubblica esigenza, fra le più essenziali per la vita civile.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Ministro della giustizia allorché afferma che i nuovi ordinamenti processuali serviranno a migliorare il tono morale della nostra professione, affrancandola dai sotterfugi e dai cavilli, ai quali apre così facilmente adito l'attuale ordinamento.

Naturalmente questo dispiacerà a taluni; ma io credo che costoro siano relativamente pochi in confronto dei molti che concepiscono il patrocinio come una missione e che preferiscono battere le vie maestre, le vie dell'onesto e leale patrocinio per arrivare ad ottenere, dai nostri giudici, giustizia.

È, però, altrettanto innegabile, onorevole Ministro, che la mutazione del nuovo processo civile dovrà anche determinare una ripercussione sfavorevole di natura economica: l'eliminazione, la giusta eliminazione (che io, e voi lo sapete, ho caldeggiato da questo stesso banco parlando sul bilancio dell'anno 1935) delle questioni incidentali, delle decisioni così dette interlocutorie dovrà necessariamente portare come conseguenza inevitabile ed anzi desiderabile anche l'eliminazione di una quantità notevolissima di controversie più o meno inutili e quindi una diminuzione di lavoro professionale.

Noi siamo ben lieti e desideriamo che ciò avvenga, in quanto risponde a superiori esigenze di pubblico interesse, ma (e sono certo che voi a questo già pensate) occorrerà anche preoccuparsi delle conseguenze alle quali ho accennato, per non aggravare la crisi economica, già così grave, della nostra categoria professionale.

Occorrerà convogliare verso altre attività una parte dei professionisti della toga, occorrerà trovare il modo di utilizzare quel complesso di capacità e di intelligenze che, inevitabilmente, verranno a trovarsi senza lavoro, o con un lavoro talmente diminuito da non potere più far fronte alle proprie necessità.

Le fortune del nuovo processo civile sono indubbiamente affidate a questi due principali fat-

tori: magistratura e foro. A nulla varrebbero i nuovi ordinamenti se non fossero attivati e vivificati da uomini capaci, probi, onesti.

Questa massima, che è indiscutibilmente vera in ogni campo di attività umana, è più che vera nel campo dell'amministrazione della giustizia, dove la capacità professionale, la probità e la buona fede sono fattori indispensabili.

E forse probità e capacità non basteranno ad assicurare al nuovo processo civile i risultati che sono nell'intendimento del Ministro della giustizia e nell'aspettativa di tutti; occorrerà anche sradicare, come altra volta ho invocato, forme e convinzioni mentali inveterate, frutto di abitudini contratte che persistono ancora, per forza d'inerzia, e che trovano talvolta una resistenza insuperabile nell'età.

La nostra professione ha, tra l'altro, questo di singolare: che accoglie nel suo seno, con una larghezza che nessun'altra professione conosce, tanto i giovanetti imberbi che i vecchi cadenti.

Vi possono fare libero ingresso persino coloro che sono stati, per raggiunto limite di età, collocati a riposo dalle altre Amministrazioni dello Stato! (*Approvazioni*). Credo sia giunto il momento di prendere in esame anche questo particolare aspetto della nostra situazione professionale. Mi sembra giusto riconoscere che se si poteva essere generosi allorché in casa abbondava il pane, non lo si possa essere più quando esso ormai non basta per sfamare le persone di famiglia.

Da ciò la necessità d'introdurre, non appena sarà possibile, un limite di età per l'esercizio professionale.

Comprendo bene che questa possibilità è in funzione della soluzione del problema assai grave della pensione.

A chi obbietta, onorevoli camerati, che con questo provvedimento si verrebbe in certo modo a limitare il principio della libera scelta del patrocinatore, sarà il caso di rispondere che questo principio, supposto che sia ottimo, occorrerà tuttavia temperarlo nella sua attuazione pratica, se la sua applicazione, spinta sinora all'assurdo, ha dato in qualche caso cattiva prova.

Del resto, io ho dei seri dubbi sulla bontà del sistema oggi in vigore, secondo il quale il rapporto tra avvocato e cliente si svolge sul terreno strettamente individualistico, senza nessuna seria garanzia e persino all'infuori di ogni ingerenza e controllo dell'organo sindacale.

Questa scelta — come non mi sembra sia da dubitare — interessa l'amministrazione della giustizia, e pertanto essa non dovrebbe essere lasciata completamente ed in tutti i casi in balia del privato o peggio — come in tanti casi avviene — del caso o della malafede.

Badate che io son ben lontano dal voler manifestare una qualsiasi simpatia per l'avvocato cosiddetto funzionario, che mi sembra addirittura un non senso. Temperare l'applicazione di un principio non significa affatto negarlo: e quelli ch'io invoco sono appunto temperamenti suggeriti dalla quotidiana esperienza.

È probabile che il problema non sia oggi ancora maturo per una soluzione integrale e immediata; nel frattempo converrà tuttavia che ci si studi di ovviare, quanto meno, ad una delle conseguenze più gravi alle quali conduce il sistema strettamente individualistico oggi in vigore: intendo parlare della mancanza di un effettivo patrocinio penale in favore dei poveri. Il ministro non ne ha parlato nel suo discorso di Napoli, ma io sono convinto che questo problema è certamente presente al suo spirito e al suo cuore profondamente buono e sensibile.

Un passo indietro su questo terreno mi pare si sia fatto con il nuovo codice di procedura penale, il quale ha introdotto alcune disposizioni in virtù delle quali sono esclusi dai benefici dell'ammissione poveri che, pur essendo stati riconosciuti tali, si facciano assistere nel processo da un difensore di fiducia. In questo caso, la presenza del difensore di fiducia, viene senz'altro interpretata come una prova che l'imputato è abbiente e può affrontare anche le spese per i testimoni o il consulente tecnico. A me pare che questa illazione sia arbitraria e non risponda alla realtà della vita; e noi professionisti abbiamo modo tutti i giorni di constatarlo nell'esercizio del nostro ministero.

Queste disposizioni, in tanti casi, finiscono col creare al povero questa dolorosa alternativa: o rinunciare al difensore di fiducia, o rinunciare al tecnico ed ai testimoni a difesa, se come spessissimo ed anzi quasi sempre, accade, le sue disponibilità finanziarie non bastano per far fronte all'una e all'altra esigenza. Ma a me pare che in sostanza l'accertamento della verità nel processo prevale e quindi l'apprestare al giudice gli elementi necessari per la decisione, siano compito prevalente dello Stato, e tanto nel senso degli elementi occorrenti per accertare la colpevolezza, quanto in quello di appurare l'innocenza. Questa situazione di cose, veramente penosa, crea una sostanziale disparità di trattamento che infrange il precetto secondo il quale la legge deve essere uguale per tutti. Noi sappiamo bene che fra i regimi cosiddetti democratici questo principio (come tanti altri, ad esempio: quello della libertà che per taluni era la libertà di fare il comodo proprio e per altri la libertà di morire di fame) aveva un valore meramente formale ed astratto, nel senso che lo Stato ignorava o poteva fingere d'ignorare il modo come in concreto questo principio veniva a proiettarsi nella vita pratica degli individui e delle categorie sociali. Ma per il Fascismo, che è insorto contro tutte le finzioni, contro le ipocrisie, contro le presunzioni arbitrarie, questo principio non può essere inteso nello stesso modo. Esso deve essere inteso nel senso di una uguaglianza effettiva e reale di fronte alla legge.

Tutti i cittadini, in sostanza, devono avere la stessa possibilità di difendersi, tutti debbono essere assistiti in giudizio, in concreto, e non soltanto in astratto, dalle stesse garanzie. In sostanza, l'istituto del gratuito patrocinio, così come oggi è regolato, si regge su una finzione: la finzione cioè

che possano esservi dei professionisti i quali debbono lavorare senza nessun compenso, sia pure modesto. Questa pretesa anzitutto non sembra onesta; inoltre una seria prestazione professionale, nelle cause più gravi, non è neppure possibile senza il sussidio di mezzi finanziari, perchè la funzione del patrocinio richiede non soltanto del lavoro e del tempo, ma anche un minimo di spese, ad esempio quelle occorrenti per procurarsi la copia degli atti che hanno bisogno di un più meditato studio, il quale non può essere evidentemente improvvisato nelle cancellerie tra il via vai del pubblico.

Accade spesso di assistere a processi gravissimi che si svolgono praticamente senza l'ausilio della difesa. E tutto questo reagisce in maniera sfavorevole non soltanto per la giustizia, ma anche per la stessa categoria forense, perchè il pubblico riporta l'impressione che in realtà vi siano due giustizie, una per i ricchi confortata da tutte le garanzie e l'altra per i poveri, affidata unicamente alla diligenza del giudice.

La soluzione del problema deve trovarsi sul terreno realistico di un adeguato compenso al difensore, scelto convenientemente in rapporto alla importanza ed alla gravità della causa che deve difendere.

Del nuovo Codice di procedura civile conosciamo soltanto quel poco che abbiamo potuto apprendere dal discorso che l'onorevole Ministro Solmi ha tenuto nel circolo giuridico di Milano. Ma anche da quel poco che sappiamo credo si possa in linea di massima desumere che la riforma è profonda e che essa soddisferà quelle che sono le esigenze e le aspettative, non soltanto della Magistratura e del Foro, ma di tutto il popolo italiano.

In quel discorso di taluni importanti problemi (accenno, ad esempio, a quello relativo alle questioni di competenza, ai conflitti di giurisdizione, accennati anche dall'onorevole relatore nella sua relazione) non si è tenuto parola. Comprendo, del resto, che non tutti i problemi vi potevano essere prospettati e sono certo che essi sono presenti alla mente dell'insigne uomo che regge il Ministero della giustizia.

Una delle novità che ha suscitato discussioni, consensi e dissensi, è certamente l'istituzione del giudice unico la quale, non appena annunciata, ha suscitato in tutti una certa diffidenza, forse per il ricordo che di questa istituzione si aveva attraverso l'esperienza fatta sulla legge del 1913.

Devo sinceramente dichiarare che un raffronto fra il nuovo istituto, quale ci è stato nelle sue somme linee annunciato dal Ministro, e quello entrato in vigore nel 1913 dimostra subito all'evidenza che essi sono profondamente diversi e che probabilmente di comune non hanno che il nome.

Infatti, il giudice unico del 1913 non fu altro che il frutto di un espediente escogitato per ragioni di carattere finanziario.

Palese è il disagio nel quale il Ministro del tempo venne a trovarsi, allorchè dovette accordare

questo istituto col sistema del Codice di procedura civile, col quale era sostanzialmente inconciliabile.

Si leggono nella relazione parole di questa fatta: « Certo sarebbe stato più agevole tracciare un ordinamento del tutto nuovo, completamente informato al principio dell'unità del giudice e che avesse attribuito al magistrato una più ampia sfera di azione e maggiori poteri. Ma questo non è stato possibile, perchè la delega legislativa mi impone semplicemente di coordinare questo istituto con le norme preesistenti, e cioè con le norme del Codice di procedura civile ».

Veniva così conservata la formale distinzione dell'udienza in due fasi, quella presidenziale e quella del collegio, colla conseguenza che il giudice non era padrone di tutta la causa dal suo inizio, e sino alla pronuncia della sentenza, non ne veniva investito dal presidente, soltanto per la decisione. Inoltre, dopo la pronuncia di una sentenza interlocutoria il giudice decadeva dall'incarico e poteva essere cambiato.

Quindi non unicità del giudice, non unità di direzione, non responsabilità nettamente definite, ma una soluzione di compromesso dannosa alla buona amministrazione della giustizia.

Il successo del nuovo istituto dipende naturalmente dal valore dei giudici, oltrechè dai poteri che avrà il presidente nel controllarli e nel guidarli.

Occorrerà naturalmente procedere ad una maggior selezione dei giudici da destinarsi ai tribunali, in vista della nuova funzione che ad essi verrà demandata.

Oltre ai requisiti morali, che certamente non fanno difetto nei nostri magistrati, occorre una seria preparazione professionale colla garanzia, se sia possibile, della specializzazione. Ed un altro requisito ancora occorre: quello della maturità di giudizio, che solo può venire dall'esperienza della vita, indispensabile per poter decidere degnamente le controversie gravi, assai delicate, su rapporti di famiglia, o sullo stato o la capacità delle persone.

Con la introduzione del giudice unico si potrà disporre di una notevole massa di manovra, che potrà permettere all'onorevole Ministro di compiere utilmente questa selezione, assicurando così il buon esito della riforma.

Se poi l'istituzione del giudice unico, col creare la possibilità di operare notevoli economie sul bilancio della giustizia, potesse rendere possibile anche di migliorare il trattamento economico dei magistrati, si potrebbe dire che questa riforma porterebbe un altro benefico frutto!

Onorevoli camerati, se volessimo esaminare a fondo non il bilancio finanziario, che come sapete, è modesto, ma il bilancio morale, del Ministero della giustizia, troveremmo materia, e della più alta importanza, per discutere a lungo: ma non occorre, perchè a noi interessa soltanto concludere sui problemi più urgenti. E non occorre anche perchè non è soltanto in quest'aula che tale discussione è possibile, soprattutto sul tema che

tanto appassiona della nuova legislazione fascista sul diritto privato.

Certamente discutere si deve; e a fondo e senza alcuna fretta, perchè le soluzioni che si devono adottare impegnano tutto un secolo, il secolo di Mussolini. Esse devono quindi essere degne di lui e della nuova civiltà che egli ha creata e che dalle rive del Tevere — come già altra volta nei secoli — è destinata ad espandersi irresistibilmente nel mondo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Macarini-Carmignani. Ne ha facoltà.

MACARINI-CARMIGNANI. Onorevoli Camerati! Mai forse, come in questo momento, in cui il Fascismo sta forgiando il suo nuovo diritto, la discussione del bilancio della Giustizia, si è presentata interessante. Molte cose si potrebbero dire, molte osservazioni si potrebbero fare, molti problemi si potrebbero agitare. Ma io, per necessaria brevità, mi limiterò soltanto ad alcune considerazioni sul nuovo Codice di procedura civile.

L'onorevole Ministro, nella sua lezione tenuta a Milano, ha dato il lieto annuncio: ha annunciato il *gaudium magnum* per tutti coloro che sono assetati di giustizia. Nel prossimo maggio, il nuovo Codice di procedura civile sarà mandato agli organi competenti per il loro parere e, entro la fine dell'anno, sarà passato alla Commissione parlamentare la quale, spero, avendolo già ben studiato per quello che se ne è saputo, potrà dargli il varo molto rapidamente.

Il Ministro non ha mancato di avvertire come sarebbe stato grave errore il procrastinare. Ed ha ricordato anche che questo Codice, che risale al '65, è stato il peggiore dei Codici italiani, formato sul peggiore e più affrettato dei Codici Napoleonici. Per cui anche le modificazioni che sono state fatte nel 1901 e nel 1913, anziché migliorarlo, non hanno fatto altro che peggiorarlo.

Il Fascismo, fin dal 1923, annunciò la riforma ed il Ministro ricorda come l'Augusta parola del Sovrano abbia in due discorsi inaugurali ammonito che presto si sarebbe dovuta compiere. Quindi ha perfettamente ragione il Ministro quando ci dice che sarebbe stato un errore aspettare ancora. Però io dico che questo ritardo di quasi due lustri ha giovato, è stato una vera fortuna.

Se la Rivoluzione fascista si fosse esaurita con la Marcia su Roma e con l'avvento al potere, il nuovo Codice avrebbe potuto venire fuori anche subito. Ma la Rivoluzione fascista ha proseguito travolgente nel campo dell'idee e nel campo dello spirito e specialmente nel campo economico-sociale.

Ora io penso che la codificazione non possa avvenire mentre la materia da trattare è ancora in piena ebollizione e trasformazione. Il Codice non può precedere, ma deve necessariamente seguire questo processo di formazione e di assestamento, per non mettere alla corrente impetuosa delle dighe inopportune, che potrebbero anche essere facilmente travolte.

Oggi possiamo esser sicuri che il nuovo Codice, di cui il Ministro Solmi ci ha dato accenno, sarà un codice ottimo.

Perchè? Perchè, pur senza apparire, si è compiuto un grande e proficuo lavoro. A parte che si è maturata in questo periodo la dottrina fascista, noi abbiamo avuto le alte indicazioni del Duce, delle quali il Ministro si è valso. Il Duce ha interpretato l'animo del popolo, e in nome del popolo si è fatto lui a chiedere una giustizia che fosse comoda, rapida e sensibile. Comoda nel senso che troppo complicate procedure non soffocassero la sostanza; rapida nel senso che un cittadino non possa ottenere giustizia se non dopo avere naufragato in un mare di carte; sensibile perchè quella mano che sa inesorabilmente impugnare la spada e la barra del timone, deve avere una squisita sensibilità, allorchè si tratta della bilancia della Giustizia.

Primo punto quindi felice di partenza da cui ha mosso il Ministro: gli alti insegnamenti del Duce. Ma in questo periodo si sono fatti anche dei progetti: dal progetto Carnelutti, al progetto personale Redenti, i quali pure possono offrire un utile materiale di discussione. Ma, soprattutto, in questo periodo si è formato l'ordinamento corporativo, per disciplinare le forze organizzate del lavoro, e si è creata a questo scopo una Magistratura speciale, che è la Magistratura del lavoro, sul modello della quale, con le debite correzioni, si impernia oggi il nuovo Codice di procedura civile. Anzi, dalla esperienza che noi abbiamo della procedura della Magistratura del lavoro, noi possiamo essere certi che questo nuovo Codice, del quale ci ha dato a Milano l'annuncio Sua Eccellenza Solmi, sarà un Codice che risponde a tutte le esigenze della giustizia e alla volontà del Fascismo.

Quali sono le direttive di questo Codice?

Sono direttive chiare, semplici, limpide. Il Codice è impernato su due principi: quello della probità e quello della responsabilità. Probità per tutti, probità per le parti, per i patroni, probità indiscutibile del giudice. Responsabilità uguale per tutti; quindi ognuno dovrà pensare a quello che deve fare.

Il Ministro ha diviso questo nuovo processo in tre fasi: una prima fase che egli ha voluto chiamare costitutiva, la quale è rimessa esclusivamente alle parti e necessariamente ai loro patroni; nella quale fase, anzi, è indispensabile l'opera del patrono, perchè egli dovrà per primo esaminare se effettivamente c'è un fondamento di giustizia in quello che il suo cliente gli espone, e dovrà redigere quel primo atto che, dovendo essere di completa chiarezza per quello che riguarda la domanda e per quello che riguarda la offerta delle prove, non ammetterà più che si facciano delle citazioni alla leggera, tanto per fare una causa.

Passata questa prima fase, che naturalmente implica la risposta ugualmente chiara e ugualmente onesta dell'avversario, il presidente assegnerà la causa a un giudice; e allora questi si imporrà di essa, prenderà immediato contatto con le parti, si renderà padrone della lite e tenterà allora quella che costituisce la seconda fase, come la

definisce il Ministro: la fase conciliativa, che è bene avvenga in questo momento, quando cioè il giudice è già pienamente informato di quella che è l'essenza della causa e di quelle che sono le prove offerte. E questo porterà anche forse a un altro vantaggio: si potranno cioè abolire le commissioni del gratuito patrocinio, le quali malamente funzionano e che poi sono antipatiche anche nella loro essenza, perchè si dice debbano esaminare soltanto il fumo del diritto.

Ora a me il fumo del diritto ha dato sempre noia; mentre invece, il giudice che deciderà sugli atti che gli sono sottoposti e che sarà padrone della causa, potrà dire se effettivamente c'è qualcosa che non sia il fumo, ma la sostanza.

Potrà darsi che in qualche causa ci sia una infinità di persone da far comparire, la cui citazione sarebbe troppo costosa; perchè, fino a questo punto, il costo è lo stesso, tanto per un foglio di carta bollata per il ricorso al Presidente, tanto per un foglio di carta bollata per fare la citazione. Ed allora, in questi casi speciali, potrà esser data facoltà eccezionale al Presidente, per ammettere provvisoriamente; quindi è un vantaggio indiretto ed è anche un risparmio di personale e di tempo che si viene a raggiungere.

Ma la lite entra ora nella sua terza fase, definita dal Ministro costruttiva.

In questa fase il giudice, che prende la direzione della lite, non è più il giudice dei tempi passati, costretto a contemplare inerte il duello delle parti, come uno spettatore, per quanto, in fondo, avrebbe dovuto giudicare, assegnare la vittoria all'uno piuttosto che all'altro; oggi esso interviene, coll'autorità dello Stato, per assegnare il campo ai contendenti, per dirigere lo scontro, per vigilare che le armi siano leali e soprattutto per evitare i colpi mancini.

Quindi è grande la funzione di giudice in questo momento; e io penso che giustappunto per questa funzione, poche saranno le cause che arriveranno alla decisione. Mi confortano in questo pensiero i dati statistici che trovo nella limpida relazione del camerata Carapelle. Il camerata Carapelle, esaminando le cause trattate dalla Magistratura del lavoro, ci dà questi dati statistici: 16.000 cause portate a sentenza, 17.000 cause conciliate.

Quindi voi vedete che le cause conciliate superano quelle giudicate con sentenza.

E non abbiamo, come nella nuova procedura, le parti spesso riunite insieme con il giudice, il quale farà opera di conciliazione continua e la farà anche se non vuol farla, perchè è impossibile che quando le parti — e chiunque ha pratica di cause sa che il più difficile è avvicinarle, ma quando l'avvicinamento si è fatto alla presenza del giudice 99 volte su 100 si esce fuori con la transazione fatta — staranno lungamente a contatto col giudice, questi farà trasparire la sua opinione, e le parti stesse capiranno, e lo capiranno sicuramente i patroni, quale sarà in definitiva la sua decisione e quindi non converrà di aspettarla.

Ma ad ogni modo se andranno in fondo, se arriveranno alla sentenza, essa sarà emanata da chi ha assistito a tutta l'istruttoria, da chi ha perfettamente vagliate le prove ed è quindi in condizione di decidere bene.

Però, onorevole Ministro, io che in questa materia non solo vi do l'elogio che tutti vi daranno, ma che vi devo esprimere anche i sensi della mia gratitudine perchè, per una fortunata coincidenza per me, avete applicato, nel vostro progetto, tutti quei desideri, o almeno la maggior parte di essi, che io mi ero permesso di esprimere alla Camera fin dal 1924, trovo un punto sul quale mi permetto di dissentire.

Io avevo proposto allora il giudice unico, ma per tutta l'istruttoria, non anche per giudicare.

Voi avete portato la mia proposta fino alle ultime conseguenze e forse avete fatto bene; vi siete ispirato alla tradizione romana, vi siete ispirato alla tradizione comunale, ed avete anche, se vogliamo, seguiti quelli che sono gli orientamenti della odierna dottrina. Anzi, a questo proposito io posso dire che avevo allora auspicato che il nuovo Codice non si ispirasse alle legislazioni straniere, ma tornasse a quelle che erano le gloriose codificazioni dei nostri Comuni medioevali. E voi, che siete veramente un grande maestro della storia del diritto, avete innestato questo nuovo processo sul vecchio tronco romano e sui polloni che ne erano scaturiti nel periodo romano-canonico, così glorioso per i nostri Comuni, per portarlo alle nuove fioriture.

Ebbene la vita di Roma e la vita del medioevo non è però la vita di adesso.

Il principio per cui si difende il giudice unico anche al momento della sentenza è, in fondo, imperniato su due concetti: primo, un concetto di responsabilità; secondo, un concetto di piena cognizione della causa.

Per quanto riguarda la responsabilità io dico: ma non vi pare già immensa la responsabilità di un giudice, il quale inizia la causa e fa la completa istruttoria decidendo su tutte le questioni pregiudiziali, risolvendo tutti gli incidenti, sopprimendo tutto quello che era una volta materia di sentenze interlocutorie, che per fortuna diventeranno ora soltanto una memoria del passato? Insomma, questo giudice che, in fondo, compie tutta quella opera, e più ancora, che il giudice istruttore fa in sede penale, mi pare che abbia già assegnata una enorme responsabilità.

Rispetto all'altro punto, che cioè soltanto chi ha assistito a tutta l'istruttoria possa giudicare nella questione di fatto con piena coscienza, ed entrare nel vivo della lite, io rispondo: ma allora, bisognerebbe sopprimere tutto il processo di appello; perchè, in fondo, anche nei processi di appello abbiamo un relatore, il quale prende il processo ed è l'unico che lo studi... (*Interruzioni*) intendo dire che lo studi prima della discussione, e che poi, ciò nonostante, può restare in minoranza. Ma riferendomi a quel che vi ho sopra detto, cioè che, se non m'inganno, poche saranno le cause che arriveranno alla sentenza, posso aggiun-

gere questo: che le cause che dovranno giungervi saranno solo quelle veramente complicate, sia per la valutazione delle prove, sia, più di tutto, per le questioni di diritto.

E allora, è veramente opportuno, per me, che a questo momento intervenga il collegio. Ed è opportuno anche sotto un altro punto di vista: perchè nel progetto, per quanto ci è stato affermato, si stabilisce che il giudice, ad un dato momento, dichiarerà che l'istruttoria è compiuta, e quindi inviterà le parti a presentare le loro conclusioni per iscritto, fissando la discussione ove la ritenga necessaria.

Ora io dico: ma se è il giudice che deve fissare la discussione, ove la ritenga necessaria, ciò vuol dire che discussioni non se ne faranno mai. Perchè il giudice, prima di tutto, è già completamente informato, secondo il suo concetto, essendo lui che dice: basta; in secondo luogo egli non sa che cosa le parti scriveranno, essendo soltanto esse che possono decidere in proposito e dire: io vi chiedo una discussione, perchè scriverò poco e spiegherò molto a voce. Il giudice che ignora quanto e come noi scriveremo, se prospetteremo o no la questione in forma scheletrica per darle poi ampio sviluppo, non può giudicare a priori se la discussione è o non è necessaria.

Ad ogni modo per me, la ragione per cui io sono per il collegio è, sopra tutto, un'altra.

Intanto non credo affatto che i collegi non abbiano funzionato altro che formalmente. Poi noto che in questo nuovo processo a latere del giudice, che dirige l'istruttoria, c'è un'altra persona, la quale è già informata del processo, vale a dire il presidente, che ha esaminato la causa fin dal primo momento per assegnarla al giudice e che poi ha l'obbligo di una assidua vigilanza.

Quindi, il Presidente è già completamente informato della causa.

Se io sono contro il giudice unico nel momento di giudicare, è per due ragioni principalmente: una, che se lasciamo il giudice unico anche per le sentenze, formeremo tante giurisprudenze, quanti sono i giudici. Non avremo più la giurisprudenza di un dato tribunale, ma avremo le giurisprudenze di tutti quanti i giudici di quel tribunale. L'altra, perchè io sono fermamente convinto che se vogliamo avere degli ottimi magistrati e se vogliamo avere degli ottimi avvocati è necessaria una cosa: la discussione. Discussione sia delle parti in udienza orale, sia dei giudici in camera di consiglio; perchè soltanto così potremo supplire a quel difetto oggi lamentato, per cui si dice: vi sono due categorie di giudici, quelli che studiano e quelli che fanno; quelli che possono presentarsi ai concorsi con una serie di memorie e quelli che invece non possono dire altro che: «io ho fatto tante sentenze, ho sbrigato tanto lavoro».

Ora la discussione serve per formarsi una maggiore cultura su quello che è lo stato della giurisprudenza, su quello che è lo stato della dottrina, profittando della sapienza e del consiglio degli altri.

Ed anche il giudice stesso, nella sua sana coscienza (qualche volta ho io stesso visto dei giudici tormentarsi nell'incertezza della decisione), il giudice stesso, per l'angustia dell'animo, cercherà forse spesso di potersi consultare; ed allora è meglio che lo faccia con un collega che sia pure interessato alla decisione, perchè fa parte del collegio. Lo potrebbe fare col Presidente; ma il Presidente non ha la responsabilità del decidere, quella tale responsabilità che voi volete e per la quale chiedete il giudice unico, ma che poi negate di fatto.

Ed inoltre vi dico: questa discussione serve a formare tutti, giudici ed avvocati; e lo dico per esperienza personale; perchè, se qualche cosa modestissima ho fatto nella professione, posso affermare che più di tutto l'ho imparato coll'andare a sentire. Quando mi laureai, fortunatamente si sentivano ancora discutere spesso i grandi avvocati d'Italia; ed io molto ho imparato soltanto con l'ascoltarli. Questa è la scuola migliore, scuola per i giudici e scuola per gli avvocati.

Ma anche per un'altra ragione sono contro il giudice unico; perchè la parte resterà più soddisfatta di questa sentenza che gli viene da un collegio.

Quando avrà potuto anche discutere pienamente davanti a quello stesso collegio, non attribuirà più la sua sconfitta ad una cantonata presa dal giudice fin dal principio, ma penserà che sono intervenuti anche gli altri a convalidare l'opinione dell'istruttore e si guarderà molto probabilmente dal ricorrere.

Ad ogni modo, sia in un senso o nell'altro, sia che il Ministro accetti o no questo mio desiderio, che avevo espresso fin dal 1924, una cosa è però certa: che questo nuovo processo sarà un grande miglioramento, che finalmente avremo quella giustizia auspicata, comoda e rapida, per la quale il cittadino non potrà più domandare come quel personaggio della commedia di Plauto: *Nescis tu quam meticulosa sit res ire ad iudicem?* (*Commenti*).

Spero che non vogliate la traduzione! (*Interruzione del deputato Gervasio*).

PRESIDENTE. Onorevole Gervasio, si farà tradurre il resoconto. Capirà appresso. (*Si ride*)

GERVASIO. Ne approfitterò per studiare. (*Si ride*).

MACARINI-CARMIGNANI. Onorevoli Camerati, ho parlato di quello che sarà il nuovo processo. Si pone ora un altro problema di fondamentale importanza, che è connesso col primo, ed è quello dell'ordinamento giudiziario. Per avere delle buone sentenze sarà in ogni caso necessario avere dei buoni giudici. Ebbene, la questione dei giudici è veramente una questione grave.

Nella sua pregevole relazione, il camerata Carapelle ci dà alcuni interessantissimi dati statistici anche su questo punto. Egli ci fa cioè sapere che il numero dei giudici, che nel 1881 era di 4500 circa, oggi, invece di essere aumentato, in pianta organica, come si dice, è diminuito di 309 posti. E siccome ci sono 475 vacanze, abbiamo che dal

1881 ad oggi vi sono circa 800 giudici di menol (*Commenti*).

Una voce. E il numero delle cause?

MACARINI-CARMIGNANI. Le cause è inutile dirle...

Una voce. No, le cause discusse e giudicate sono di più o di meno?

MACARINI-CARMIGNANI. No, di più, e questo è bene dirlo alla Camera; perchè è una grande lode che va ai giudici che, se hanno potuto smaltire questo enorme numero di cause che si è presentato di fronte a loro, è soltanto perchè hanno dato prova di una abnegazione meravigliosa. Ci sono giudici che stanno in udienza fino alle 10 e le 11 della notte, e molti che devono lavorare a casa fino alle 3 del mattino. Questa è la verità, e voi capite anche che non giova alle sentenze; perchè potremo apprezzare la loro buona volontà e il loro sforzo, ma quando un uomo è stanco, non rende più quello che potrebbe rendere in condizioni migliori. Quindi innanzitutto bisogna risolvere questo problema, che si rende più interessante oggi che fortunatamente l'Italia ha conquistato l'Impero; ma anche alla giustizia di questo Impero bisogna provvedere. Intanto sono 23 i magistrati che abbiamo mandato in Africa.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia.* Di più, oggi.

MACARINI-CARMIGNANI. Io mi sono fermato al n. 23; se oggi sono cresciuti il mio ragionamento vale anche di più.

Ma in nessun modo basteranno: qui si presenta il problema di formare una categoria di giudici che sia adatta per le Colonie, problema che il Ministro nella sua sensibilità dovrà indiscutibilmente esaminare.

Dopo aver parlato di questa necessità di aumentare il numero dei giudici, bisogna considerare altre due necessità. Innanzi tutto quella del trattamento economico, problema scottante, per quello appunto che vi dicevo prima. Il magistrato non ha le otto ore di lavoro, ma lavora giorno e notte, e col pensiero lavora anche in quei momenti che paiono di riposo. Il magistrato dev'essere dunque messo nella condizione di poter avere la tranquillità.

Il Fascismo ha fatto qualche cosa per i magistrati, ha fatto molto, anzi, se vogliamo, perchè ha dato loro una posizione morale: basta prendere il decreto delle precedenzae per vedere che i magistrati sono considerati come devono esserlo. Il Fascismo ha fatta di più: li ha equiparati ad un'altra categoria che merita tutta la nostra riconoscenza e tutto il nostro rispetto, la categoria degli ufficiali. Li ha equiparati nel grado e anche nello stipendio. (*Interruzioni — Commenti*).

Una voce. Ma così è in tutto l'ordinamento gerarchico di tutti i funzionari dello Stato.

MACARINI-CARMIGNANI. Sono equiparati nello stipendio, ma non nelle indennità.

Un giudice corrisponde al grado da capitano a colonnello. Ma viceversa il colonnello prende

5640 lire di indennità di carica, e il giudice colonnello non le prende.

La funzione della giustizia merita uno speciale trattamento, come lo hanno meritato i militari.

Una voce. E la scuola no?

MACARINI-CARMIGNANI. La scuola non richiede tutte le ore di lavoro che richiede la Magistratura. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Macarini-Carmignani, non si perda in paragoni superflui.

MACARINI-CARMIGNANI. La funzione della Magistratura è così alta che non si può lasciare il magistrato vivere in uno stato che non è decoroso per la sua posizione. Si badi che il popolo italiano è in fondo terribilmente aristocratico. Io vi posso dire che ho visto sospettare due dei migliori magistrati d'Italia, che oggi occupano meritatamente delle posizioni altissime, soltanto perchè venendo a dirigere la Corte di assise sono stati visti viaggiare in terza classe. (*Commenti*).

Andate a ragionare col popolo, che ha questa sensibilità, che quando vede un magistrato, vuole anche vedere in lui il decoro della sua posizione, la signorilità che è necessaria. Altrimenti il popolo non si fida: è questa una dura verità che bisogna accettare.

Ma c'è qualche altra cosa che è indecorosa, ed è che si costringano i magistrati a cercare di riparare al loro bilancio con le trasferte. In fondo, anche dal lato economico, l'assegnare una indennità di carica porta presso a poco alla stessa spesa, perchè si verranno a sopprimere molte trasferte le quali oggi hanno, in gran parte dei casi, quella funzione che avrebbe l'indennità di carica, eol danno enorme del tempo che si perde (*Commenti*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

MACARINI-CARMIGNANI. Quindi questo problema, io credo che debba essere affrontato, e deve essere anche affrontato perchè in definitiva la giustizia è una grande funzione di Stato! La giustizia dovrebbe essere gratuita: è un sogno questo che noi arriviamo a pensare soltanto; ma per lo meno la giustizia, la quale oggi rende allo Stato delle somme cospicue, abbia dallo Stato, per i suoi funzionari, quei minimi che sono indispensabili perchè essi possano attendere con tranquillità al loro lavoro.

Vi potrei dare delle cifre...

PRESIDENTE. Non le dia! Non ci tengono!

MACARINI-CARMIGNANI. Lo so! Ci fanno sapere soltanto le spese...

PRESIDENTE. Lo credo, lo credo!

MACARINI-CARMIGNANI. Ma il problema del magistrato non si esaurisce soltanto nel trattamento economico; vi è un'altra questione la quale è pure vitale ed è quella delle promozioni.

La necessità che essi abbiano condizioni di vita decorose e tranquille, tali cioè da consentire il libero apporto di ogni loro energia morale ed intellettuale nell'espletamento dell'altissima missione di giudicare, non si raggiunge soltanto attraverso il trattamento economico da usare a questa classe di funzionari, ma soprattutto nell'assicurare

ad essi uno sviluppo di carriera che non consenta arbitri nelle promozioni, e che senza deludere le legittime aspettative dei più modesti, offra la possibilità ai migliori di distinguersi e di raggiungere più sollecitamente i gradi elevati.

Però, se su questi concetti siamo tutti d'accordo, l'applicarli deve essere terribilmente difficile; perchè, dal 1865 ad oggi, si sono avuti ben 90 cambiamenti nel sistema di promozione; e non si è ancora trovato quello giusto!

PRESIDENTE. Non sono molti! (*Si ride*).

MACARINI-CARMIGNANI. La necessità di assegnare al maggior numero dei meritevoli un normale sviluppo di carriera, ed insieme la convenienza di incoraggiare i giovani più valorosi a non disertare le file della magistratura, la necessità di scegliere, per i superiori collegi, elementi veramente degni per altezza di intelletto e profondità di dottrina, e la esigenza di attribuire i posti a magistrati che siano in possesso di tutti gli specialissimi requisiti che sono indispensabili per il Governo di una grande circoscrizione giudiziaria, sono tutti problemi fondamentali, che danno luogo ad una larghissima gamma di problemi minori, dalla buona risoluzione dei quali dipende in grandissima parte il buon funzionamento di questo delicatissimo organismo statale che attua il diritto.

Vi potrei dire come i sistemi abbiano variato nel loro contenuto, come si sia andati dagli esami ai concorsi, dagli scrutini agli esperimenti orali, ecc. Da tutti questi sistemi, una cosa mi pare risulti: che il sistema più gradito alla maggioranza è il sistema dello scrutinio. Sistema dello scrutinio, corretto o integrato dal concorso per una quota di posti, applicato in modo da temperare la innegabile preferenza che è dovuta ai giovani più valorosi con le legittime aspettative degli anziani giudicati meritevoli.

Ma quando si parla di scrutinio, si appalesa per me una difficoltà. Lo scrutinio, generalmente, si fa sulle informazioni che danno le Corti di appello e su quel numero di sentenze, per lo più 24, che vengono mandate dal giudicando. Ora il criterio che si possa giudicare il valore di un magistrato da quelle 24 sentenze, è un criterio che non tutti persuade. Evidentemente, non sappiamo, accanto a quelle 24 sentenze fatte bene, quante ce ne possano essere di fatte male.

Allora io proporrei, modestamente, un suggerimento. Voi, onorevole Ministro, nel vostro discorso di Napoli, avete risollevato il prestigio della classe forense ed avete detto come questa classe forense non debba più riguardarsi come un'avversaria della magistratura, ma come esercitante una funzione collaterale, che converge al medesimo punto, quello di rendere una sana giustizia; e che ci deve essere il più grande rispetto reciproco e la più grande fraternità di intenti. Ebbene, io dico, perchè oggi nello Stato corporativo, a lato del parere della Corte di appello, non si può chiedere anche il parere del Sindacato forense? Parere puramente consultivo, naturalmente, ma che ha il suo valore perchè servirà a

rendere sempre più stretti quei tali legami. Quindi credo che questo potrebbe essere un opportuno suggerimento.

Ed un altro mi permetterei di darne, ove non producesse delle difficoltà. Sarebbe quello della inchiesta che potrebbe essere fatta da un funzionario mandato apposta, da un alto magistrato, il quale si informasse del lavoro che lo scrutinando ha effettivamente compiuto. Perchè, se giudichiamo sulle sentenze mandate, non vediamo quale è stato il lavoro fatto in ufficio. Ci sono per esempio dei magistrati, come il giudice istruttore, che hanno risolto centinaia di processi e che, perchè hanno lavorato nelle istruttorie, non hanno potuto fare quelle date sentenze piene di scienza, che molte volte non servono ad altro che a far spendere nuovi quattrini per le notifiche alle parti. Quindi, anche sotto questo riguardo, forse, bisognerebbe che fosse un po' integrato quel concetto dello scrutinio.

E per quanto riguarda il concorso, per coloro che vogliono passare avanti, perchè se ne sentono la forza, a dei colleghi, io credo che il modo che ancora meno offende sia il concorso per esami, che, in fondo, storicamente, è quello che ha dato i migliori risultati. (*Approvazioni*).

Se noi prendiamo tutti gli alti funzionari della Magistratura, a cominciare da Sua Eccellenza D'Amelio, ci accorgiamo che essi sono stati reclutati attraverso concorsi per esami. Quasi tutti i capi delle Corti vengono da questi esami.

Ora io non dico per tutti, ma per questi che vogliono saltare, almeno, è utile che diano questa prova di poter effettivamente cimentarsi con gli esami.

Un'ultima raccomandazione vorrei fare, onorevole Ministro, a proposito della procedura, osservazione che avevo dimenticata e che mi pare abbia la sua importanza. La mia proposta è questa: levare via tutta la carta bollata. (*Rumori — Commenti — Approvazioni*).

Ritornerei al principio che vige nei nostri antichi codici di mettere una tassa *judicatoria*, la quale tassa dovrebbe essere pagata per metà con la presentazione del libello, e per metà con la sentenza. Questa tassa avrebbe questi enormi vantaggi: di far risparmiare allo Stato tutta la carta bollata che stampa, di far risparmiare gli aggi a tutti i rivenditori ed i funzionari per le liquidazioni, ecc.; ma soprattutto le parti saprebbero fin dal principio, essendo la tassa proporzionale al valore della causa, che cosa devono spendere e se conviene loro o no affrontare la lite; ciò che porterebbe anche ad un altro vantaggio, che non si farebbero le citazioni con domande troppo esagerate, perchè, dovendo pagare la tassa in relazione alla domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio, cioè alla citazione, in questa si richiederebbe soltanto il giusto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Anche questa è un'idea. Questo è il banco delle idee, e gli onorevoli colleghi si meravigliano di questo.

MACARINI-CARMIGNANI. Onorevole Ministro, abbiamo parlato della carriera dei magistrati, non abbiamo finora parlato del modo di reclutarli. Il modo di reclutarli è per l'appunto quello degli esami, e nelle Commissioni giudicatrici in questi esami intervengono anche gli avvocati. Ed è per questo che io vi dicevo: se gli avvocati intervengono all'inizio della carriera dei giudici, perchè non possono intervenire dopo, a dare il parere sulla loro promovibilità? Questo modo di reclutare i giudici ha dato ottima prova. Però i concorsi restano un po' deserti.

A differenza di quello che avviene per gli altri concorsi dello Stato, in cui i posti sono coperti almeno sette volte, per i concorsi della Magistratura purtroppo a mala pena si raggiunge il numero di quelli a concorso.

Una voce. Perchè sono difficili, giustamente difficili.

MACARINI-CARMIGNANI. Perchè sono difficili, e anche perchè non vi è il trattamento economico che vi dicevo.

Però il personale che è stato scelto con questo sistema è ottimo, e non varrebbe quindi la pena di mutarlo. È necessario però che i vincitori dei concorsi siano assoggettati ad un primo periodo, più o meno lungo, di tirocinio, per prepararli tecnicamente e soprattutto spiritualmente all'esercizio della delicata funzione di giudicare.

Questa necessità ha sempre avuto unanimi riconoscimenti, ma è stata la squisita sensibilità politica del Ministro onorevole Solmi ad attuare per la prima volta e a titolo di esperimento, l'iniziativa di rivolgere cure particolari al Magistrato fin dal suo ingresso in carriera, disciplinando razionalmente il periodo dell'uditorato, in modo da predisporre le condizioni necessarie e sufficienti per formare in lui una retta coscienza morale ed un sicuro abito di giudicare.

I corsi d'istruzione effettuati nell'anno XIII, e che tanta eco di consensi hanno riscosso nella opinione pubblica, hanno dato ovunque lusinghieri risultati, e questi risultati, e l'esperienza già fatta, potranno costituire il punto di partenza per una definitiva regolamentazione della vasta, complessa materia, nel futuro ordinamento giudiziario. (*Applausi*).

Un'ultima osservazione: questi corsi sono meravigliosi; però sono istituiti soltanto in sette od otto città. Ora, io credo che bisognerebbe dare una piccola indennità a coloro che non si trovano nella propria città. È un sacrificio troppo forte che chiediamo a questi giovani che si presentano ai concorsi e che devono abbandonare le proprie famiglie per andare da una città all'altra e che per due anni devono adempiere a una funzione completamente gratuita. Se si stabilisse una certa indennità, noi potremmo avvicinare molti giovani ai concorsi.

Resta l'ultima questione, quella relativa ai locali, questione connessa coll'ordinamento giudiziario e che voi, Eccellenza, avete annotato. Bisogna che gli Uffici giudiziari siano decorosi. (*Applausi*).

Onorevole Ministro, voi darete all'Italia ottimi locali e ottimi giudici per amministrare la giustizia; ma, soprattutto, avrete la gloria di dare all'Italia il suo nuovo diritto imperiale, che non sarà soltanto il diritto di una gente, ma, come l'antico diritto di Roma, sarà di modello nei secoli futuri a tutte le genti veramente umane e civili. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Peverelli. Ne ha facoltà.

PEVERELLI. Dopo il non breve e poderoso discorso dell'onorevole Macarini-Carmignani la Camera evidentemente affaticata può immaginare con quale spirito io abbia salito gli scalini della tribuna. Siamo allo scorcio della seduta.

PRESIDENTE. Non è scorcio di niente! Andremo anche fino alle undici, se occorre!

PEVERELLI. Onorevoli Camerati: la relazione dell'onorevole Carapelle si divide in cinque parti. La prima riguarda «l'attività legislativa» sulla quale hanno parlato, soprattutto fermandosi sulla riforma dei codici, gli onorevoli Suppiej e l'onorevole Putzolu; la seconda parte «l'amministrazione della giustizia», sulla quale ha parlato l'onorevole Macarini-Carmignani; la terza parte «gli istituti di prevenzione e di pena» sulla quale s'intrattene lo scorso anno con molta autorità l'onorevole Verga.

PRESIDENTE. Lo ricordo benissimo.

PEVERELLI. La quarta parte, che è certamente la più palpitante, se non la più scottante, riguarda la professione forense e su questa io mi fermerò per pochi minuti.

L'onorevole Carapelle ha notato che il disagio sull'esercizio della professione forense, già rilevato nella precedente relazione, anche quest'anno permane in pieno, anzi è aumentato. E ne indica le ragioni:

1º) il numero crescente di avvocati e procuratori;

2º) l'estendersi, in proporzione geometrica, dei ben noti istituti di assistenza e dei celebri uffici legali, di sindacati e di enti;

3º) l'elevato costo delle cause.

I rilievi dell'onorevole Carapelle sono esatti, ma a me sembra opportuno aggiungerne un altro: la diminuzione enorme delle procedure e delle cause.

Io non voglio qui prendere il posto del camerata Zingali, che con tanta preparazione e diligenza porta innanzi alla Camera dati statistici interessantissimi, ma bisogna pure che citi, a sostegno della mia asserzione, qualche cifra, e per non incorrere in inesattezze, riferirò quanto è stato da me rilevato nella circoscrizione di Milano.

Le cause civili iscritte a ruolo alla Corte di Appello sono scese da 4382 del 1929 a circa 3000 del 1936. Le cause avanti la Magistratura del Lavoro, sempre innanzi alla Corte d'Appello, sono scese da 534 del 1932 a circa 300 del 1936. Le cause penali da 3185 del 1931 a circa 1600 del 1936. Le cause civili innanzi al Tribunale sono scese da 23.723 del 1930 a circa 13.800 del 1936. Le cause penali in Tribunale di 1º e 2º grado

sono scese da circa 6000 del 1929 a circa 4000 del 1936.

In Pretura le cause iniziate nel 1932 furono 37.312, nel 1936 circa 25.000. E le sentenze pronunciate da 22.822 del 1932 scesero a 15.963 del 1936.

Per riassumere faccio notare che la riduzione oscilla tra il 40 e il 50 per cento.

Nella tabella n. 5 allegata alla relazione Carapelle, che riguarda tutte le cause e tutte le procedure del Regno, questa riduzione appare meno sensibile; non raggiunge cioè il 40-50 per cento, ma può sembrare tra il 20 e il 25 per cento; gli è che questa tabella si ferma al 1935 mentre se si fosse estesa al 1936, avremmo visto che anche nel Regno la riduzione è di circa il 50 per cento.

Ecco ad ogni modo i dati.

Dai Conciliatori furono pronunciate nel 1932 503.126 sentenze, che scesero nel 1935 a 391.843.

Nelle stesse epoche innanzi alle Preture, da 200.015, si scese a 154.950.

Innanzi ai Tribunali da 137.000 circa, a 115.000 circa.

Innanzi alle Corti d'Appello le sentenze emesse nel Regno diminuirono di circa 2000. Tale differenza, come ho detto, si aggraverebbe di parecchio se i dati statistici, si fossero estesi al 1936.

Molto opportunamente l'onorevole Carapelle ha indicato tra le cause principali del disagio della professione forense quella del diffondersi della costituzione di uffici legali presso Sindacati, istituti, enti, ecc.

Io non voglio qui neppure lontanamente riassumere tutto quanto è stato detto e scritto sulla posizione degli avvocati nello Stato corporativo. E non voglio neanche farmi eco delle recenti polemiche, alle quali hanno partecipato, non solo sui giornali sindacali, ma anche sui quotidiani politici, autorevolissimi colleghi di ogni parte d'Italia in difesa della nostra nobilissima professione, onorata fin dai tempi della prima Repubblica di Roma. È giusto, però, qui ricordare i brillanti articoli del professor Carnelutti, dell'onorevole Farinacci, degli avvocati Gianturco, Caffi, Orvieto, Danesi, ecc.

Ben poco valore, del resto, hanno gli attacchi dei vari untorelli contro la professione forense, qualora si ricordino le parole del Ministro Guardasigilli, pronunciate lo scorso mese a Napoli.

Sua Eccellenza Solmi, dopo aver qualificato « deviazione » l'eccessiva larghezza con cui si è consentito l'accentramento e l'assorbimento di talune funzioni legali da parte di organismi economici, ha dichiarato: « Appunto perchè in questa nuova società fascista si è formato il ricco tessuto delle associazioni e delle corporazioni, si è fatto anche più vivo, più doloroso e più assillante il bisogno della giustizia. Ora la giustizia, che è garantita dallo Stato ed è sempre una esigenza viva della coscienza di una società civile, costituisce una funzione estremamente delicata, la quale esige la maggiore indipendenza e la maggiore dedizione degli spiriti. Essa perciò può essere esplicata soltanto da una Magistratura organica-

mente costituita e salvaguardata nella sua attività col sussidio di una scienza giuridica meditata e sociale, la quale sia servita da uomini consapevoli del loro alto compito e ad essa solo legati. Il vincolo di un impiego, per l'indole sua, non può, salvo casi eccezionali, garantire pienamente l'esercizio del patrocinio. La scienza e la libera professione hanno il loro posto segnato, e questo posto non potrebbe essere mai preso totalmente da un funzionariato, per quanto, esperto e saggio, poichè la giustizia esige dedizione assoluta di studi e libertà di giudizio ». (*Approvazioni*).

E l'onorevole Gray, Presidente della nostra Corporazione, nella riunione dello scorso anno, ha ben precisato che « la libera professione per gli avvocati è minata dagli Uffici legali, che quasi ogni associazione sindacale possiede ed il cui titolare — anche se non ufficialmente — patrocina, talvolta, sostenendo accanto agli interessi collettivi del Sindacato, anche quelli individuali degli iscritti al Sindacato, creandosi una comoda e non legittima posizione di favore rispetto al libero professionista al quale, man mano, viene così sostituendosi la figura del « professionista impiegato », scrupoloso e capace finchè si voglia, ma nel quale lo stimolo di affinarsi e del superare si mortifica e si spegne ».

Infine, il Duce, ricordando che attraverso gli studi degli avvocati passa l'umanità con i suoi dolori, con le sue colpe, con le sue illusioni e le sue speranze, ha definito l'opera dell'avvocato una « missione » che, come tale, deve essere tutta permeata di passione, di fede, di tormenti e non può essere burocratizzata o affidata ad un impiegato come una qualsiasi « pratica da emarginare » o « da inoltrare agli uffici competenti ».

E mi sembra che basti. Ad impedire equivoci, è utile ripetere che la tutela e l'assistenza giudiziaria, stabilita dalla Carta del lavoro, deve limitarsi alle controversie del lavoro. Che se poi si volesse estendere la difesa gratuita d'ufficio a tutti i nullatenenti o ai casi estremamente pietosi, si potrà intervenire, come già avviene a Milano, a mezzo del Sindacato forense, al quale la Federazione fascista ed i 32 Gruppi regionali hanno affidato il delicato compito di dirigere i loro Uffici legali.

Ad ogni modo, se speciali considerazioni possono valere per i Sindacati di prestatori d'opera, non eguali criteri possono estendersi ai Sindacati padronali, i cui uffici legali dovrebbero tutt'al più interessarsi delle controversie di carattere collettivo o di interesse generale.

In ogni caso, però, gli avvocati addetti a questi uffici dovrebbero essere autorizzati a trattare le sole cause interessanti l'ente, e dovrebbero essere esclusi, rigorosamente e senza eccezioni, dagli Albi professionali. Voglia il nostro Ministro esaminare attentamente queste situazioni.

Ed è pure opportuno accennare qui all'Avvocatura dello Stato: infatti, col moltiplicarsi degli enti parastatali o di carattere semipubblico, essa ha concentrato una quantità di lavoro, restrin-

gendo così sempre più il campo in cui può esercitarsi l'esercizio della libera avvocatura.

Ora la libera professione ha tradizioni tali in Italia, che agli avvocati liberi esercenti può benissimo, tranquillamente, affidarsi la difesa di interessi che toccano, più o meno da vicino, l'economia dei suddetti organismi. (*Applausi*).

Il camerata Macarini-Carmignani ha opportunamente raccomandato di creare una situazione di tranquillità ai magistrati. Eguale raccomandazione formulo io per gli avvocati ed i procuratori.

La relazione Carapelle tocca un altro punto assai importante e che è stato largamente e vivamente discusso in tutte le Assemblee dei vari Sindacati avvocati e procuratori. È bene che su questo delicato argomento si rivolga agli avvocati e procuratori d'Italia ancora una parola di chiarificazione e di incitamento.

Nel marzo del 1933, in occasione della discussione del disegno di legge riguardante l'istituzione di un Ente di previdenza, io ricordavo il problema delle pensioni che da parecchie decine di anni assillava la categoria forense. E plaudendo al disegno di legge considerato come un primo passo verso la pensione, auspicavo la soluzione integrale e cioè la rapida trasformazione dell'Ente assistenziale in una Cassa pensioni a favore di tutti gli avvocati o di quelli che avessero raggiunto un certo limite d'età (sessant'anni) o che si venissero a trovare in condizioni di assoluta invalidità. Aggiungevo che una Cassa pensioni funzionante in pieno avrebbe permesso un rapido sfollamento degli Albi professionali e conseguentemente un maggior numero di posti per i giovani.

Non voglio qui ricordare cose ben note, e cioè la triste situazione in cui vengono a trovarsi nella tarda età, sul finire della professione, quando si dovrebbero raccogliere i frutti di anni di lavoro, molti professionisti anche valorosissimi. Basti accennare a Francesco Crispi, che la Camera quest'anno ha giustamente rievocato come grande uomo politico: Crispi, dopo aver esercitato nella forma più eletta la professione, fino ad essere stato scelto come legale da Giuseppe Garibaldi, abbandonato il potere, fu costretto a vivere una vita di povertà e di privazioni.

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma volendo rimanere all'epoca presente, debbo far rilevare che dalla stessa relazione dell'Ente di previdenza risulta che le richieste di sussidi urgenti vanno crescendo in maniera impressionante da un anno all'altro.

È bene da qui pronunciare una parola che tranquillizzi gli avvocati e procuratori, assicurandoli che l'Ente assistenziale si trasformerà presto in Cassa pensioni. Ma tale trasformazione è ritardata dalle numerose diserzioni nel pagamento dei contributi personali. Ad eliminare tale grave inconveniente, mi sia consentito di insistere perchè venga ridotta di un terzo la quota di contributo personale che attualmente, data la crisi che colpisce l'avvocatura, è troppo gravosa: in

un secondo tempo, tale quota potrà essere congruamente aumentata.

Occorre inoltre che si provveda alla riscossione dei contributi attraverso le civiche esattorie, secondo i modi di legge, in maniera da evitare evasioni. (*Applausi*).

Il Presidente dell'Ente Assistenziale, che con tanto intelletto d'amore guida questo istituto, ha assicurato che con tali provvidenze si potrà raggiungere la mèta in un periodo di cinque o sei anni.

Gli avvocati ed i procuratori d'Italia, nel prenderne atto, si sentiranno spronati a compiere interamente il loro dovere.

Prima di terminare questi miei brevi e modesti rilievi, che raccomando al Ministro e al nostro presidente del Sindacato nazionale...

PRESIDENTE. Al presidente del Sindacato nazionale li raccomandi in separata sede; qui li raccomandi soltanto al Ministro.

PEVERELLI. ...mi sia consentito di ricordare un recente avvenimento. Nella tornata del 3 marzo corrente, il Gran Consiglio del Fascismo ha solennemente espresso la solidarietà alla Spagna nazionale ed ha salutato le Forze armate di Franco. Nello stesso periodo di tempo, giunse dai Consigli dell'ordine delle principali città della Spagna (da Salamanca, grande centro mediterraneo di cultura latina, da Siviglia, da Burgos, ecc.) un appello agli avvocati d'Europa per un intervento a favore di quei colleghi che a Valencia ed a Barcellona sono inviati innanzi ai tribunali bolscevichi come colpevoli di aver espresso sentimenti contrari alla tirannia rossa, che oltraggia le tombe, riaccende i roghi dell'inquisizione e pone i fratelli contro i fratelli.

Da Roma di Mussolini, da Roma Imperiale, in ogni tempo maestra del diritto e della giustizia, vadano le espressioni di solidarietà agli avvocati spagnoli che soffrono e muoiono per la difesa della civiltà europea, minacciata dal bolscevismo asiatico. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ci pensi il Presidente del Sindacato nazionale, onorevole Vecchini!

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Andriani. Ne ha facoltà.

ANDRIANI. Onorevoli Camerati, i camerati che mi hanno preceduto hanno esaminato le questioni giuridiche che interessano i corpi di diritto in formazione, diritto civile, procedura civile. Il camerata Putzolu ha sfiorato il codice di procedura penale che è in vigore da circa sei anni e per quanto questa non sia l'ora più propizia.....

PRESIDENTE. Le ore sono tutte propizie; Lei lo sa!

ANDRIANIper delle indagini retrospettive, io mi permetterò di sottoporre agli onorevoli Camerati ed a Sua Eccellenza il Ministro per la giustizia, alcune considerazioni le quali sono il risultato di osservazioni pratiche e di fatti che si sono verificati e si verificano durante l'esercizio della professione. Se la giustizia civile, ed il processo

onde essa si attua, risponde ad una imprescindibile esigenza della vita di relazione e costituisce, nel quadro comparativo della maturità intellettuale delle varie nazioni, il segno del progresso raggiunto, la giustizia penale ha una ben più importante finalità di carattere sociale. La giustizia penale entra nelle masse popolari e le scandaglia in profondità per estrarne alla luce quegli elementi che ne hanno perturbato la quiete operosa, per isolarli per reprimere con le pene ed ammonire con l'esempio. Quando la giustizia penale funziona, sommuove grandi strati di popolo.

Bisogna pensare che il processo penale si svolge, specialmente nella sua fase conclusiva, di fronte al pubblico, il quale con la sua sensibilità ed intelligenza, segue il processo e lo sottopone ad una critica, a volte insospettata ed acutissima, critica alla quale non sfuggono neppure gli istituti che si applicano durante l'istruttoria del dibattimento, critica che a volte si estende anche ai magistrati, che mentre giudicano sono, a loro volta, giudicati dal pubblico, e giudicati — occorre riconoscerlo — quasi sempre benevolmente. Tutto ciò chiarisce, onorevoli Camerati, che, se preme il perfezionamento del processo civile, il quale si svolge in forme riservate ed incide su situazioni di carattere patrimoniale, che interessa cioè le categorie abbienti e non il popolo dei lavoratori che vive la sua giornata col suo quotidiano lavoro, a maggior ragione preme il perfezionamento del processo penale, il quale innanzi tutto impegna beni molto più preziosi, quali l'onore e la libertà, interessa tutti i piani sociali, e per di più crea certi stati d'animo, e non soltanto nelle persone che sono direttamente interessate al processo, ma anche nel pubblico che vi assiste.

Il processo penale è stato rinnovato, come voi sapete, con la legge dell'anno VIII; il nuovo codice procedurale è entrato in vigore col 1° luglio del 1931.

Non è nello stile fascista indugiarsi in elogi. Il tormento del meglio ci fa essere inflessibili contro noi stessi, non mai soddisfatti dell'opera compiuta. E fa sì che se per avventura si riscontri una qualche menda, questa menda si debba rilevare allo scopo di correggerla. Intendiamoci: possiamo con orgoglio dichiarare che il nuovo procedimento penale, introdotto dalla legge dell'anno VIII, ha soddisfatto quasi interamente a tutti i suoi scopi. Sarebbe per altro retorica zelanteria o indizio di superficialità proclamare l'assoluta perfezione di questo Codice. Perché il collaudo della pratica, se è vero che ne ha rivelato i pregi di struttura e di movimento, ne ha anche fatalmente messo in luce i difetti. E sono precisamente i difetti che noi dobbiamo considerare e riguardare allo scopo di correggerli.

Sono pratiche osservazioni che io faccio e che interessano specialmente i tecnici, i camerati avvocati, ma che possono essere avvertite anche da tutti gli altri Camerati, che del resto hanno dimostrato, in tutte le questioni che qui si trattano, una squisita sensibilità, veramente enciclopedica.

Passo dunque in rassegna alcuni risultati della pratica giudiziaria. Per esempio: l'istituto degli accertamenti tecnici, le perizie nel processo penale. Quando il giudice ha bisogno di un accertamento tecnico, nomina un perito giudiziale, il quale, se non per ragioni di bilancio, per criterio di sana economia, viene prescelto di solito fra professionisti di molto discutibile valore, anche perchè i professionisti di buona qualità sono restii ad accettare incarichi che, secondo loro, sono inadeguatamente compensati.

Quali sono i diritti della parte — e fra le parti viene in primo luogo l'imputato — di fronte ad un accertamento di questo genere? Essa ha la facoltà di nominare un consulente tecnico, facoltà che può esercitare soltanto quando il perito giudiziale abbia compiuto le sue indagini e le abbia consacrate in una relazione. Di modo che il consulente tecnico entra in funzione soltanto quando l'altro ha posto termine all'opera sua. In tal modo l'opera del consulente tecnico si riduce a sindacare nella materialità della carta il rapporto del perito giudiziale: la facoltà che può concedere il giudice al consulente tecnico di prender in esame l'oggetto dell'indagine è una facoltà assai platonica, perchè l'oggetto della perizia spesso è un fenomeno transeunte che non lascia traccia. Ogni cosa, a volte, è scomparsa quando il consulente tecnico, il perito di parte, entra in azione.

Si aggiunga che questo consulente tecnico resta svalutato per un'altra ragione di carattere psicologico: egli non presta giuramento, e può essere reclutato in tutti i ceti sociali, non esistendo impedimenti al suo ingresso nel giudizio se non in quei gravi motivi di incapacità morale che sono ostacolo per qualsiasi ufficio pubblico. Il giudice finisce col tenere in assoluto non cale il responso di questa ibrida figura di esperto senza possibilità e senza responsabilità, di difensore senza autorevolezza, che per di più appare diminuito di fronte allo stesso avvocato, il quale, almeno, ha vincolato la sua responsabilità e la sua dignità prestando giuramento all'inizio della professione.

E allora, camerati, occorre indicare quali potrebbero essere i rimedi. Io li enuncio semplicemente nel minimo: ammettere il consulente tecnico a partecipare all'accertamento accanto al perito giudiziale; in secondo luogo fargli prestare giuramento.

Comprendo perfettamente che questi sono palliativi con i quali non si risolve la questione; ma per lo meno essi possono contribuire a correggere l'inconveniente, rivalutando il consulente tecnico di fronte alla considerazione della magistratura.

Altro punto, e cerco di sorvolare. Si è detto che sembra che il Codice di procedura penale del 1931 — sembra, ho detto — sia stato quasi ispirato da severi magistrati del pubblico ministero, i quali, nel formulare quelle norme, avrebbero portato un senso di aperta intolleranza verso l'esercizio della difesa, la quale moltiplica le questioni,

vuole controllare il giudice, ed attarda la soluzione spedita del processo.

Questo si è detto!

Ma questo noi non possiamo condividere, perchè si tratta di un rimarco, più che polemico, ingiusto.

Bisogna per altro riconoscere che l'aver estraniato il difensore dal processo, specie nella sua prima fase istruttoria, significa aver fatto cosa che non ha recato profitto e prestigio alla giustizia.

Bisogna anche riconoscere che in punto occorrerebbe rimediare a quelle che sono le effettive e constatate deficienze della istruttoria rispetto al giudizio.

Ci affida in questo, onorevoli Camerati, la veramente limpida visione del Ministro Guardasigilli, il quale nel gittare le basi del nuovo processo civile, ha tenuto conto dell'avvocato, anzi ha volto la sua attenzione a ripristinare e ad aumentare la dignità, il prestigio e l'importanza dell'avvocato, elementi, tutti questi, che sarebbe pericoloso ed erroneo dimenticare. (*Approvazioni*).

Non abbiamo quindi, in punto, che fare all'onorevole camerata Ministro Guardasigilli la viva raccomandazione perchè questi stessi chiari concetti porti anche nell'auspicata revisione di tutto ciò che attiene al Codice di procedura penale, per quanto riguarda la persona e le funzioni del difensore; non trascurando ancora, onorevoli Camerati, quanto riguarda le udienze penali.

Nelle udienze penali, bisognerebbe, anzitutto, allargare le facoltà dei difensori; non costringerli nelle tenaglie del tempo e dell'argomento; dare così modo ai giovani, che si avviano all'arringo penale, di far pratica vicino ai loro maestri, di modo che anche in questo campo possa esercitarsi quella pratica che è pure richiesta per gli esami, e che oggi si può fare soltanto in materia civile.

Altra osservazione, onorevoli Camerati, e questa riguarda l'istituto delle notificazioni.

Col nuovo Codice di procedura penale è stata completamente soppressa la notificazione all'imputato delle impugnative che può fare il pubblico ministero, con conseguenze veramente clamorose. Ve ne addito una.

È accaduto che taluno, dopo di essere stato prosciolto nella solennità di un giudizio di Corte d'appello, con formula amplissima, soddisfacente, sia tornato tranquillamente al suo lavoro ed alla sua famiglia: son passati sei mesi, un anno; ormai la polvere dell'oblio si è stesa su quell'avventura giudiziaria; quando d'un tratto egli si vede notificare una citazione con la quale lo si invita a comparire dinanzi ad altra Corte d'appello per sentire rinnovare il giudizio a suo carico.

Che cosa era successo?

Semplicemente questo, onorevoli Camerati, che il Procuratore Generale aveva fatto ricorso per Cassazione; che la Cassazione aveva accolto il ricorso, e cassata la sentenza, rinviando ad altra Corte per nuovo esame.

Nulla di straordinario in tutto questo perchè è nel meccanismo delle impugnazioni previste dal codice di rito.

Ma quello che è straordinario è che questo malcapitato non ha avuto mai notizia che nei suoi confronti il processo seguiva, e che pertanto, non avendo saputo che il procedimento andava in Cassazione, non ha nominato un avvocato difensore per la Cassazione, e non avendo nominato l'avvocato, non ha avuto notizia del giorno che è stato fissato per la discussione del ricorso, perchè le notificazioni del giorno fissato per l'udienza in Cassazione vengono fatte solo al difensore e non all'imputato. Di guisa che egli è rimasto escluso da questo giudizio, al quale pur aveva diritto di intervenire.

Ha perduto in sostanza un grado di giurisdizione, con maggior onere di ansie e di spese, mentre, se avvertito, avrebbe potuto difendersi e probabilmente ottenere il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. (*Approvazioni*).

La stessa questione si verifica per quanto riguarda la parte offesa, costituitasi parte civile, che non è mai avvertita se l'imputato ricorre in Cassazione. Onde, praticamente, il giudizio in Cassazione, a meno che non si eserciti una diligenza veramente non comune, che poi non deve esser richiesta nemmeno da quello che deve essere lo stile della legge, che deve essere accessibile al popolo, e senza che occorran intermediari per interpretarla e seguirne l'applicazione, il giudizio in Cassazione, dicevo, si svolge praticamente col'assenza di questa parte offesa, che da questo giudizio viene, quindi, così ad essere esclusa.

Accenno infine al famoso, discusso e criticatissimo appello incidente del Pubblico Ministero. L'imputato si presenta alla discussione del processo e si sente fare questa improvvisata, che cioè il Pubblico Ministero ha appellato contro di lui; e quindi egli in quel momento si deve difendere da una pretesa che non ha mai conosciuto. Ma almeno — questi — sa che in quel determinato giorno è fissata la sua causa, e ha la possibilità, bene o male di improvvisare una difesa.

Ancora alcune osservazioni, e queste riguardano il processo del tribunale dei minorenni. Se dovessimo per un momento indugiare ad esaminare questa veramente provvida istituzione del Regime, saremmo portati a parecchie considerazioni tutte volgenti a plauso e a lode. Ce ne asteniamo, perchè non è nel nostro stile. Il processo del minorenni ha veramente corrisposto allo scopo: il critico più acuto e spietato non riuscirebbe a trovare altre incongruenze che non siano queste che mi permetto di denunciare alla Camera fascista. Innanzi tutto, bisognerebbe escludere dalla applicabilità ai minorenni l'istituto della pericolosità presunta (art. 224, capoverso, del Codice penale) pericolosità presunta per cui, quando il giudice si trova di fronte ad un reato punito con un minimo di pena di 3 anni, è obbligato ad applicare la misura di sicurezza del riformatorio per un minimo di tre anni.

Questa pericolosità presunta, il più delle volte, contrasta con quelle che sono le valutazioni morali del fatto. Perchè, anche un fatto che si presenta inquadrato in un titolo di reato represso con pena che nel minimo è di tre anni, può non avere in sé stesso, sia per il soggetto operante, che per le circostanze in cui è avvenuto, il carattere di un pericolo, di un allarme sociale. Faccio un esempio, come mi è stato riferito: Quattro o cinque ragazzi, di età minore dei 14 anni, scalano il muro di cinta di un giardino siciliano e rubano delle arance. Sono processati; il fatto riveste gli estremi del furto con due qualifiche: il numero delle persone ed il mezzo fraudolento, la scalata; pena minima, tre anni. In questo caso il magistrato è costretto ad infliggere la pena del riformatorio per un minimo di tre anni. Vedete quanto futile è il caso, che veramente si può definire come nient'altro che un peccato di gola, cui ben pochi ragazzi possono sfuggire. Tre anni di riformatorio sono un assurdo! (*Approvazioni*).

Altro punto sul quale mi permetto di interessare l'alta attenzione del Ministro, è quello concernente il perdono giudiziale che, in effetti, rappresenta la profonda espressione della bontà e della saggezza umana, che vuol rigenerare ed avviare sulla strada del buon vivere sociale l'adolescenza travolta. Il perdono giudiziale, indubbiamente, ha funzioni morali e psicologiche, ma, per esser efficace deve essere pronunciato dal magistrato in presenza del minore con l'accompagnamento della dovuta paternale, in modo da far capire al minore che egli ha mancato, e da fargli avere la sensazione dell'illecito commesso. Ed invece avviene che il perdono giudiziale è, di solito, applicato in istruttoria, di modo che il minore non sa neppure che gli è stato concesso questo beneficio. Non gliene viene neppure data notizia, sicchè egli ha la sensazione, ed è autorizzato ad avere questa sensazione, che il suo fatto sia un fatto penalmente indifferente, o sia passato inosservato, o che non contenga nulla di illecito; così non ha neppure quella remora che, se non altro, dovrebbe avere per non ricadere in consimili falli.

Bisognerebbe, quindi, disporre che il perdono giudiziale, anche se accordato in istruttoria, seguisse in forma solenne, in presenza del minore e con la dovuta paternale da parte del giudice.

Un'ultima osservazione: riguarda la riabilitazione, la particolare riabilitazione preveduta per i minori.

Per l'articolo 24 della legge del 1934 il minore può chiedere la riabilitazione allorché sia passato un determinato tempo dal momento in cui egli ha commesso il reato.

Ora, l'articolo 24, ed è costante la interpretazione in questo senso da parte della giurisprudenza, fa soggetto di questa istanza, che deve essere presentata per la riabilitazione, soltanto il minore. Di modo che i magistrati respingono tutte le istanze proposte da giovani, che nel frattempo sono diventati maggiori di età.

Questa limitazione nel tempo della proponibilità dell'istanza non ha una seria ragione d'essere. Anzi, l'istanza avanzata dal giovane, divenuto maggiore, per ottenere la riabilitazione da un reato commesso durante l'età minore, sta a provare che effettivamente il provvedimento penale preso in quel tempo a suo carico ha raggiunto i suoi effetti, nel senso che si è raggiunto quel ravvedimento che è appunto nei fini della legge.

Onorevoli camerati, io mi sono permesso di sottoporre all'attenzione di Sua Eccellenza il Ministro questi difetti, i quali non alterano, intendiamoci bene, la mirabile efficienza del sistema. D'altra parte, il processo dei minorenni, quasi perfetto, direi anzi perfetto, costituisce evidentemente, rispetto alla procedura penale di tre anni prima, un ulteriore perfezionamento ed un superamento. Il che sta appunto a significare che il legislatore fascista non destina alla immobilità gli istituti che crea, ma li concepisce e li vede in funzione dinamica, e li adegua sollecitamente alla evoluzione ed allo sviluppo dei problemi sociali. La Rivoluzione cammina e, nel procedere, fissa le sue conquiste nelle leggi dello Stato fascista. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Biggini. Ne ha facoltà.

Comunico alla Camera che, data l'ora tarda, l'onorevole camerata Biggini è l'ultimo oratore che parlerà questa sera.

BIGGINI. Onorevoli camerati, ho chiesto di parlare sullo stato di previsione di questo bilancio perchè se la relazione, che il camerata Carapelle, con apprezzata competenza e con particolare cura, ha redatto, si presenta esauriente per le altre attività di questo Ministero, non altrettanto si può dire per la parte dedicata all'importante e delicato problema della riforma dei codici di diritto privato.

Qualche cosa di più si poteva desiderare dalla relazione Carapelle, anche perchè egli afferma che « i lavori per la riforma del Codice civile sono ormai entrati nella loro fase conclusiva », e che « sostanzialmente la mirabile costruzione può già dirsi segnata in tutte le sue linee ».

Il problema, onorevoli camerati, è così vasto e così importante che qualsiasi modesto contributo critico non potrà non essere benevolmente ascoltato da Sua Eccellenza Solmi, che, in questo grande momento storico, presiede alla riforma del diritto esistente con autentica autorità di insigne storico e di acuto e profondo giurista.

In ordine al problema generale della riforma dei codici sono stati sollevati alcuni dubbi, che si possono riassumere in questi tre fondamentali: se i poteri accordati al Governo con le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814 e 24 dicembre 1925, n. 2260, siano tali da permettere la formazione di Codici che rispondano pienamente ai principi della Rivoluzione fascista; se la formazione dei codici sia in armonia con la dottrina fascista; se sia opportuno mantenere la distinzione fra Codice di diritto civile e Codice di commercio.

Problemi intimamente collegati, e che vanno quindi esaminati nel loro insieme.

La delega accordata al Governo con le leggi del '23 e del '25 è talmente ampia da consentire la più accentuata rinnovazione dei codici secondo la dottrina fascista? È questa una domanda che noi dobbiamo porci non tanto da un punto di vista formale, quanto da un punto di vista sostanziale, poichè se essa consente al Governo di emanare, senza alcuna restrizione o riserva, i nuovi Codici di commercio, della Marina mercantile e di procedura civile, per il codice civile il Governo ha il potere di apportare qualsiasi modificazione od aggiunta ritenga opportuna, con la limitazione che si devono conservare « immutati i fondamentali principi degli istituti ». Ora, è sul senso letterale e sul concetto informatore di questa limitazione che io desidero soffermarmi, poichè è solo bene essa intendendo, che si potrà adeguare nel modo più profondo anche la riforma del Codice civile ai capisaldi della dottrina fascista.

Si sente spesso ripetere che chiaro appare il preciso significato del precetto « conservando immutati i fondamentali principi degli istituti » poichè esso, si dice, non altro significa che riaffermazione dei principi fondamentali della dottrina fascista nel campo dell'ordinamento familiare e nel campo dell'ordinamento patrimoniale, e che soltanto un disconoscimento di siffatti concetti può scardinare i principi fondamentali del nostro Codice civile. Ora, impostando in tal modo il problema, si dice cosa imprecisa ed impropria, e certamente non esauriente per bene intendere la limitazione contenuta nella legge di delegazione.

Non si deve, anzitutto, dimenticare che la delegazione del '23, la quale non comportava, come dice il Ministro Solmi, nella prefazione al progetto definitivo, che « emendamenti » e « modifiche » al vecchio codice civile, è *anteriore* a tutta la profonda trasformazione operata dal Fascismo nell'ordinamento dello Stato, e che la delegazione del '25, che amplia i poteri concessi al Governo con la limitazione di conservare « immutati i fondamentali principi degli istituti », è *posteriore* allo storico discorso del 3 gennaio, e contemporanea alla legge del 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, ma anteriore alla legge del 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, alla Carta del Lavoro, alla legge del 9 dicembre 1928 sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, alla legge 5 febbraio 1934 sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni; cioè anteriore ai nuovi concetti e ai nuovi rapporti della vita fascista, alle fonti sociali e corporative del diritto, ai nuovi istituti e alle nuove discipline giuridiche e sociali in formazione.

Oggi non si tratta di modifiche e di emendamenti, ma di profonda e sostanziale modificazione del diritto, quale del resto è da molti anni in atto, indipendentemente dalla riforma del Codice civile, negli spiriti, negli istituti, negli ordinamenti.

Il codice dovrà fissarla quale espressione della epoca mussoliniana, quale prodotto della civiltà fascista.

Ed è proprio per questa esigenza storica che non si tratta affatto di lasciare immutati i fondamentali principi degli istituti, poichè un conto è parlare degli istituti, quali la famiglia, la proprietà, ecc. che nessuno più del Fascismo vuole a fondamento dello Stato e della società, ed un conto è parlare dei principi che dovranno reggere questi istituti, e ai quali questi istituti dovranno ispirarsi.

È solo dal modo e dal come i principi fascisti penetreranno negli istituti, che noi potremo parlare di ordinamento giuridico fascista della famiglia e della proprietà; di regime giuridico fascista delle obbligazioni e dei contratti; di ordinamento corporativo fascista delle professioni e della produzione e, non dimentichiamolo, delle società commerciali e di tutte quelle imprese di pubblico interesse, di quelle aziende produttive nelle quali interviene, più o meno direttamente, lo Stato attraverso la corporazione.

Se noi, Camerati, eccettuiamo alcuni studi che hanno cercato di precisare il valore dei principi e degli istituti fascisti nel campo del diritto, e la chiara e precisa volontà di Sua Eccellenza Solmi, per il quale, giustamente, la riforma dei codici è « un fatto squisitamente politico », e consideriamo che solo attraverso la codificazione del nuovo diritto fascista il Regime firmerà e tramanderà l'essenza della sua dottrina morale e politica, dobbiamo riconoscere, poichè la delegazione è anteriore a tutta l'opera di trasformazione spirituale ed istituzionale compiuta dalla Rivoluzione, che le discussioni, che potevano costituire una direttiva di massima, si sono svolte nell'ambiente spirituale e dottrinale che precede il Fascismo, e che quasi sempre con il Fascismo questa direttiva nulla ha a che fare, e che con il Fascismo è anzi in contrasto.

Tutto ciò, ossia che i lavori preparatori non abbiano potuto essere stati preceduti da una precisazione dei nuovi indirizzi e principi fascisti, da una unicità di criteri che sarebbe stata indispensabile per una ordinata e proficua discussione intorno ai problemi fondamentali che la riforma di un Codice porta inevitabilmente con sé, rende più lenti e difficoltosi i lavori: mancanza di unicità di criteri, ch'è stata opportunamente rilevata più volte in seno alla Commissione parlamentare da alcuni onorevoli camerati di questa Assemblea.

Nessuno può disconoscere la perfezione della elaborazione della scienza civilistica italiana in ordine ad alcune riforme dei nostri istituti privatistici, ma nel momento in cui si vuole dare corpo al Codice nuovo, è doveroso domandarsi se tale elaborazione risponda pienamente ai principi ed alle esigenze della Rivoluzione Fascista, poichè la perfezione alla quale noi teniamo deve essere di ordine concreto, non di ordine astratto!

Il diritto pubblico e privato, che hanno per oggetto l'ordinamento giuridico comprensiva-

mente considerato nella molteplicità dei suoi istituti, sono senza dubbio in uno stato di profonda trasformazione, e, per conseguenza, di laboriosa sistemazione scientifica.

Lo svolgimento della Rivoluzione fascista nella creazione del nuovo ordine ed una diversa e più ampia disciplina giuridica dei rapporti della vita sociale, hanno dato vita a nuovi principi ed a nuovi istituti.

La dottrina ha ampiamente studiato gli istituti nati da questa trasformazione e dalle relative leggi: si sono formate numerose teorie circa la determinazione dei nuovi indirizzi della politica e della scienza del diritto, ma molti — e qui è il contributo negativo — hanno cercato di esaurire e di costringere le nuove forme, i nuovi istituti, il nuovo ordinamento entro gli schemi preesistenti, ossia di incasellare tutte le riforme uscite dalla Rivoluzione nei quadri del vecchio ordinamento.

Di qui la necessità di elaborare e sistemare scientificamente, e quindi sotto l'aspetto giuridico, questo grandioso processo di trasformazione dello Stato italiano: sotto l'aspetto giuridico, poichè il diritto nella cui rigida e precisa norma è contenuto sempre tutto il processo di elaborazione sociale di una determinata epoca storica, non può non essere per il Fascismo, deve anzi essere, la comprensione e l'attuazione formale delle nuove esigenze spirituali, politiche e sociali.

E questa elaborazione sarà veramente scientifica solo se così intesa, e se capace di risalire ai principi, criticando aspetti e fondamenti della vecchia scienza giuridica, la quale se riuscisse a ricondurre nei suoi schemi tradizionali i nuovi istituti, finirebbe per svuotarli del loro spirito, del loro valore storico, e, quindi, anche della loro vera e reale natura giuridica.

La progressiva e creatrice realtà storica della nostra epoca non può essere intesa e indifferentemente posata entro le vecchie forme.

La dogmatica giuridica non può sottrarsi all'azione dei principi che regolano la produzione del diritto, e che impongono la ricostruzione e la sistemazione degli istituti in armonia con le esigenze della vita e della realtà politica e giuridica.

Data una teoria del diritto aderente alle esigenze ed alle esperienze dello Stato contemporaneo come Stato Fascista, è data anche l'esigenza dottrinale di una revisione della dogmatica positiva.

Bisogna tener conto che i dogmi giuridici si sono venuti costituendo su una base difettosa, come ha acutamente affermato De Francisci: giacchè l'oggetto delle operazioni logiche, mediante le quali la dogmatica vuol pervenire a formule generali, e quindi, attraverso definizioni e classificazioni, alla costruzione del sistema, è costituito *esclusivamente* dalle norme contenute nelle fonti formali.

E, del resto, chi può oggi negare che quando la scienza giuridica, specie quella civilistica, pretende di svolgersi con piena autonomia scientifica nei riguardi della stessa realtà giuridica, non tiene

conto del suo vizio di origine? Essa apparisce permeata e saturata dei principi dell'individualismo liberale, in modo che i suoi risultati rispondono in sostanza alla valutazione degli scopi attribuiti all'ordinamento giuridico dalle condizioni generali (politiche, sociali, economiche) dominanti in quell'ambiente storico.

Il nuovo ordinamento, i nuovi organismi istituzionali, espressioni di nuove e più alte concezioni politiche e sociali, vanno intesi ed elaborati secondo nuovi schemi e forme giuridiche: e questa elaborazione sarà vuota di senso, se non si baserà sopra una concreta consapevolezza della nuova realtà storico-politica, per attingere appunto da essa il nuovo diritto.

Ma tutto ciò non sarà possibile se non risalendo ai principi per ogni singolo istituto che si voglia giuridicamente fissare e saldare nell'unità del nuovo ordinamento: difatti ogni istituto, e unitariamente tutto l'ordinamento, non può essere sistemato senza essere inteso, e non può intendersi se non riconnettendolo a quelle concezioni ideali di cui è espressione, e che a loro volta sorgono dai reali aspetti della vita sociale fascista, dalle nuove condizioni storiche.

Come la delegazione del 1925 per la riforma dei codici, dice di « conservare immutati i fondamentali principi degli istituti », così la Commissione dei Diciotto, pure nel 1925, poneva come limite pregiudiziale ai suoi lavori quello di lasciare « integro nelle sue linee fondamentali il precedente ordinamento dello Stato ».

In realtà noi sappiamo quale profonda trasformazione è avvenuta dal 1925 ad oggi: gli sviluppi e la continuità della Rivoluzione Fascista nell'ordine politico e sociale hanno dato al Fascismo un fondamento sempre più preciso e concreto, mentre le riforme sono apparse nel loro spirito e nella loro sostanza dirette non ad integrare ed a correggere gli Istituti esistenti, ma a creare un nuovo unitario ordinamento sulla base della concezione fascista della vita e dello Stato.

Difatti i presupposti della concezione fascista, i principi storico-politici che sostengono ed informano di sé il nuovo ordinamento costituzionale, le affermazioni fondamentali della Carta del Lavoro, il Partito unico, l'organizzazione sindacale e corporativa, le nuove istituzioni di ordine politico, sociale ed economico, stanno ad attestare come profonda sia la trasformazione rivoluzionaria mussoliniana e fascista; e come investendo il vecchio ordine, abbia diversamente determinata, nella sostanza e nella forma, la posizione dell'individuo nello Stato.

La partecipazione dell'individuo allo Stato diventa intima, viva e continua, in quanto tale partecipazione riposa non sul concetto astratto ed atomistico di cittadino, ma in quello effettivo e concreto di cittadino produttore e di cittadino soldato, ossia di individuo membro di organismi nazionali, militari, professionali ed economici.

Posizione di rilevanza costituzionale con chiari riflessi nel diritto privato, poichè l'*affectio societatis*, che deriva dall'appartenenza del cittadino

allo Stato, si accresce con la partecipazione ad altre istituzioni pubbliche, e si concreta in una qualità positiva del cittadino in quanto produttore e soldato.

Quindi diversa concezione del soggetto di diritto e del diritto soggettivo, in quanto il diritto è riconosciuto e attribuito al singolo in funzione di una finalità di carattere sociale, perchè, insieme con l'interesse del singolo, deve sempre essere tutelato, mediatamente o immediatamente, l'interesse nazionale.

Non è certamente possibile in una breve esposizione vedere la portata dell'influenza sostanziale dei principi fascisti sul diritto privato: è però noto a tutti come nell'attuale codice civile l'elemento sociale, dove debolmente affiori, resti sempre subordinato all'iniziativa dei singoli. Ed in realtà la nostra legislazione privata non poteva spingersi oltre, poichè essa era improntata ad una formula di libertà giuridica, che si traduceva in un principio di indifferenza economica, e quindi era condotta a ripudiare l'intervento del pubblico potere nell'esercizio del dominio particolare che sarebbe sembrato come uno sconfinamento da quelle che si reputavano le naturali funzioni del cosiddetto Stato moderno.

Si venne, è vero, col tempo a determinare nella stessa scienza civilistica un orientamento dottrinario, nel senso che il diritto privato debba essere non espressione di un solo gruppo di interessi, ma composizione dell'attività individuale e sociale; che i beni si reputino liberi, non a garanzia esclusiva dei singoli, ma per la migliore utilizzazione della cosa; e che la proprietà persegua lo scopo di contemperare la tutela degli interessi dei vari titolari, con la tutela del prevalente interesse della collettività.

Ma per il Fascismo una cosa è considerare la somma delle restrizioni sociali apportate allo esercizio del diritto individuale, ed un'altra è considerare l'obbligazione di porre i poteri individuali al servizio sociale.

La subordinazione dell'uso privato dei beni agli interessi pubblici prevalenti è avvenuta, anche se ciò non espressamente sancito, con il riformare profondamente la proprietà, con l'elevarla a fonte di veri e propri doveri positivi, rispetto all'utilizzazione delle cose. In conseguenza, il diritto del proprietario allo sfruttamento della cosa si è convertito in dovere giuridico per modo tale che la proprietà è un centro da dove si diramano precisi obblighi. La proprietà da diritto puramente individuale acquista funzione sociale: onde il diritto positivo garantirà la libertà del proprietario in quanto adempia alla funzione sociale che gli incombe, per il fatto medesimo di essere proprietario. Ossia il proprietario ha il dovere e il potere di impiegare la cosa che detiene alla soddisfazione dei bisogni individuali, per la ragione che la conservazione e lo sviluppo fisico, morale, intellettuale dell'individuo è necessario alla conservazione e allo sviluppo della società nazionale; il proprietario ha il potere e il dovere di impiegare la cosa alla soddisfa-

zione dei bisogni comuni, in modo che non gli sia permesso di lasciare la cosa in abbandono senza rendimento economico, quando il suo sfruttamento normale sarebbe capace di assicurare la soddisfazione di dati bisogni collettivi, ed in modo ancora che non gli sia permesso impiegare la sua ricchezza per un fine egoistico ed in guisa da renderla incapace di produrre la sua utilità sociale.

A questo concetto ci sembrano ispirate alcune leggi speciali, come quelle sulla bonifica integrale, sui consorzi, sulle trasformazioni fondiari, sugli usi civici, sulle concessioni minerarie, sulla proprietà dei beni immateriali, per non parlare dell'influenza esercitata proprio su alcuni principi del diritto di proprietà dai contratti collettivi in materia di lavoro agricolo.

Ma sulle particolari leggi, sulle singole istituzioni positive, sovrasta quell'atto che segna veramente un nuovo corso nella storia politica e sociale della Nazione italiana: la Carta del lavoro, le cui dichiarazioni riassumono nel loro complesso lo spirito della legislazione fascista. Mirando la Carta del lavoro a stabilire l'uguaglianza di tutte le categorie di fronte allo Stato, e non tanto uguaglianza formale e giuridica, quanto politica e sindacale, sulla base del principio di subordinazione dell'individuo, anche nella sfera dell'attività economica, ai fini dello Stato, essa investe le nozioni fondamentali del diritto, come sono quelle di « soggetto », di « diritto soggettivo », di « ordine pubblico », di « interesse », di « equità », di « responsabilità », di « dovere »; ed introduce nel diritto il fatto « lavoro », in quella significazione e in quella portata assolutamente sconosciuta agli attuali Codici di diritto privato.

Si delinea, quindi, come fine dell'ordinamento, della convivenza giuridicamente ordinata, la realizzazione del benessere solidale, in cui trovano soddisfazione l'esigenza dell'autonomia del soggetto, e l'esigenza dell'obiettività del compito e della norma di vita comune della società fascista. E questa solidarietà, che possiamo chiamare giustizia, idea fondamentale di ogni sistema giuridico, svolge da sé tutta la ricchezza del suo contenuto storico.

L'unificazione degli interessi e degli obiettivi particolari, in cui si afferma la coscienza chiara della solidarietà, è il risultato cui convergono gli sforzi per i beni particolari, che assicurano l'indipendenza economica, la parità giuridica, la partecipazione all'opera comune.

Se questi, sia pure visti a grandi linee, sono i contrasti formali e sostanziali tra l'attuale Codice liberale e il futuro Codice fascista; se arduo, delicato e grave si presenta il compito dei riformatori, l'opera di riforma, per le stesse ripercussioni che avrà all'estero, non dovrà compiersi, come giustamente rileva il camerata Carapelle « con passo leggero », ma dovrà pur compiersi. Ossia, continuare nella fatica, a cui con cura particolare e con tanto amore presiede il Ministro Guardasigilli.

Continuare, operando sempre con chiara visione e conoscenza di quei principi che ho sommariamente delineato, e con metodo. Dico con metodo, poichè, ammesso che in una vera e saggia opera di codificazione non si possa e non si debba tutto rinnovare, ma che si debba anzi utilizzare, in quella parte, che è ancora viva, il diritto precedente, specie quando per noi tale diritto rimonta al diritto romano e al diritto comune, bisogna pure ammettere che per molti istituti i vecchi concetti o non servono o almeno non bastano.

E poichè in ogni Codice vi sono due elementi, la forma e il contenuto, ossia una parte logica e concettuale ed una parte precettiva e materiale, ch'è quanto dire la disciplina dei singoli e particolareggiati rapporti ed istituti giuridici, è su questi che deve anzitutto esercitarsi l'opera riformatrice per adeguarli ai principi fascisti.

Da essi scaturiranno più facilmente quei concetti generali, quelle definizioni, che costituiranno la parte logica e concettuale del Codice, una specie di teoria generale del diritto.

Il Duce ha affermato che « una Rivoluzione per essere grande, per avere una impronta profonda nella vita di un popolo nella storia, deve essere sociale »: tale è stata ed è la Rivoluzione Fascista. E se il diritto costituisce il riflesso della vita sociale di un popolo, è evidente che la nostra Rivoluzione dev'essere capace di affermare la propria originalità anche nel campo della codificazione.

Il Fascismo è la grande Rivoluzione del secolo XX, cui è affidato il compito storico di avviare le forze vacillanti della civiltà europea verso nuove forme di organizzazione statale e sociale, e quindi verso un nuovo diritto.

La fede in questo compito storico, che il Capo vuole adempiere sino in fondo, ci dà la certezza che il Fascismo nella riforma dei Codici svilupperà un'opera costruttrice ed originale, che farà dell'Italia, anche nel campo del diritto, un esempio per tutte le forze europee in cerca di orientamento ed in lotta per un ordine nuovo. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani. Domani seduta pubblica alle ore 15. Con questi oratori, non si sa mai a che ora si finisce! (*Si ride*). Del resto è il bilancio degli avvocati. (*Si ride*).

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi tredici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1555)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche. (1455)

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed

alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici. (1593)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (1604)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali. (1613)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea. (1624)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma. (1631)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo. (1581)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano ». (1633)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma. (1634)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona. (1635)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia. (1643)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda monopolio banane (R. A. M. B.). (1644)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sugli altri dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla sop-

pressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri. (1645)

Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade. (1653)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale. (1655)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali. (1658)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie. (1659)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1,250,000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali. (1662)

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, numero 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XV. (1664)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione. (1666)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione. (1668)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV; n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione. (1669)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo. (1672)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente. (1675)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI: (1555)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche: (1455)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici: (1593)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi: (1604)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali: (1613)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	291
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea: (1624)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	291
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma: (1631)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo: (1581)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano »: (1633)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma: (1634)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	291
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona: (1635)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana: (1643)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	291
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda monopolio banane (R. A. M. B.): (1644)

Presenti e votanti	292
Maggioranza	147
Voti favorevoli	292
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bibolini — Bifani — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonò — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calzabini — Cao di San Marco — Capialdi — Capri-Cruciani — Carapelle — Carlini — Carretto — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Gempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — De Regibus — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fantucci — Fassini — Felicella — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1937

— Giannantonio — Gianturco — Giarratana —
Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti
Pietro — Gorio — Griffey — Gusatti Bonsem-
biente — Guzzeloni.

Igliori.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranchi —
Lantini — Lembo — Livoti — Locurecio —
Lojacono — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli
— Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi
— Mancini — Mantovani — Maracchi — Ma-
raini — Maraviglia — Marchi — Marchini —
Mareucci — Maresca di Serracapriola — Mari-
nelli — Marini — Marquet — Martignoni —
Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario —
Mazzini — Mazzucotelli — Mendini — Mene-
gozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Miche-
lini di San Martino — Milani — Misciattelli —
Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti
— Mori Nino — Moro Aurelio — Morselli —
Motolese — Muzzarini.

Natoli — Negrotto Gambiasso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti —
Oppo Cipriano Efsio — Orsi — Orsolini Cen-
celli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso —
Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto —
Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Ales-
sandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari
— Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari
— Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio —
Pettini — Peverelli — Pierantoni — Pileri —
Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli —
Pottino di Capuano — Preti — Proserpio —
Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaelli — Redaelli — Riccardi —
Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca
— Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Scarfiotti — Schiassi —
Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Sero-
no — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Dome-
nico — Spinelli Francesco — Spizzi — Suppiej.
Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi —
Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli —
Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casa-
nuova — Tullio — Tumedei.

Urso — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini
Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella —
Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau —
Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo.

Bilucaglia.

Dolfin.

La Rocca.

Motta.

Savini.

Sono ammalati:

Arlotti.

Baccarini — Baragiola — Biffis.

Catalano — Ciardi.

De Carli Nicolò.

Fancello — Ferretti di Castelferretto — Fo-
schini — Fregonara.

Gibertini — Gorini.

Panunzio — Pasini — Pierazzi.

Redenti.

Sertoli.

Valery.

Assenti per ufficio pubblico:

Amato — Arcidiacono.

Barbiellini Amidei — Basile — Belelli — Biagi
— Bisi — Bonfatti — Buronzo.

Capoferri — Caprino — Caradonna — Carusi
— Chiurco — Coselschi.

Del Giudice — Diaz — Di Belsito Parodi Giu-
sino — Donegani — Donzelli.

Fani — Felicioni — Fossa Davide.

Giunta Francesco — Guglielmotti — Guidi.
Klinger.

Magini — Melchiori — Miori — Moncada di
Paternò — Morigi.

Nannini.

Olmo — Orlandi.

Racheli.

Steiner.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il
risultato della votazione segreta sui seguenti di-
segni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge
1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla sop-
pressione della Camera di commercio coloniale
italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale
fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle
funzioni riguardanti i rapporti economici fra le
colonie ed i paesi esteri: (1645)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Cartelli pubblicitari lungo le strade pub-
bliche e le autostrade: (1653)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	294
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge
30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la
istituzione dell'addizionale di un centesimo su
talune imposte erariali per fini di assistenza so-
ciale: (1655)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	292
Voti contrari	2

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali: (1658)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	292
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie: (1659)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1,250,000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali: (1662)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XV: (1664)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	292
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione: (1666)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove

concessioni di temporanea importazione ed esportazione: (1668)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione: (1669)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo: (1672)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	292
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente: (1675)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	294
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bibolini — Bifani — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Calzabini — Cao di San Marco — Capialdi — Capricruciani — Carapelle — Carlini — Carretto — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — De Regibus — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fantucci — Fassini — Felicella — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorio — Griffey — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Oppo Cipriano Efsio — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari

— Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Scarfotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo.

Bilucaglia.

Dolfin.

La Rocca.

Motta.

Savini.

Sono ammalati:

Arlotti.

Baccarini — Baragiola — Biffis.

Catalano — Ciardi.

De Carli Nicolò.

Fancello — Ferretti di Castelferretto — Foschini — Fregonara.

Gibertini — Gorini.

Panunzio — Pasini — Pierazzi.

Redenti.

Sertoli.

Valery.

Assenti per ufficio pubblico:

Amato — Arcidiacono.

Barbiellini Amidei — Basile — Belelli — Biagi — Bisi — Bonfatti — Buronzo.

Capoferri — Caprino — Caradonna — Carusi — Chiurco — Coselschi.

Del Giudice — Diaz — Di Belsito Parodi Giuseppino — Donegani — Donzelli.

Fani — Felicioni — Fossa Davide.

Giunta Francesco — Guglielmotti — Guidi — Klinger.

Magini — Melchiori — Miori — Moncada di Paternò — Morigi.

Nannini.

Olmo — Orlandi.

Racheli.

Steiner.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica, alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. — Elenco di petizioni. (Doc. IV, n. 11).

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Naviazione « Tripovich » Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli. (1536)

2. — Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai. (1585)

3. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica. (1615)

4. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana. (1616)

5. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra. (1617)

6. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, concernente le norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia. (1620)

7. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. (1630)

8. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina. (1632)

9. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale. (1638)

10. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale. (1640)

11. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.). (1641)

12. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che confe-

risce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti. (1642)

13. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara. (1654)

14. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica. (1657)

15. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara. (1663)

16. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio di oliva. (1665)

17. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero. (1667)

18. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (1670)

19. — Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale ». (1671)

20. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali. (1673)

21. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie. (1676)

22. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere. (1677)

23. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936. (1678)

24. — Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari. (1679)

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1937

25. — Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana. (1674)

26. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna. (1619)

27. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936-XV, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna - Anonima - con sede a Venezia. (1661)

III. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1552)

La seduta termina alle 21.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI